



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 6 NOVEMBRE 2009

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 - N. 8/10360 (5.3.5)  
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione  
degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003)

3



**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2008031)

**D.g.r. 21 ottobre 2009 - n. 8/10360**

(5.3.5)

**Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003)****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 avente per oggetto: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la d.g.r. n. 220 del 27 giugno 2005, avente per oggetto: «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi degli artt. 19, 20, e 55 della l.r. 26 del 12 dicembre 2003 e in applicazione delle Direttive 75/442/CEE, 94/62/CEE, nonché del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001»;

Vista la l.r. n. 18 dell'8 agosto 2006 avente per oggetto: «Confimento di funzioni agli enti locali di interesse economico generale. Modifiche della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)»;

Visto d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 12 del 12 luglio 2007 avente per oggetto: «Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»;

Viste le modifiche ed integrazioni apportate al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con i dd.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63;

Vista la d.g.r. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008 avente per oggetto «Integrazioni al cap. 8 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali - Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti»;

Vista la l.r. n. 1 del 29 gennaio 2009 di modifica alla l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visto il d.m. 13 maggio 2009, recante: «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Considerato che la d.g.r. 6581/08:

- non chiarisce in modo chiaro ed univoco a quali tipologie impiantistiche debbano essere applicati i «Criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» e quali impianti ne siano esclusi;

- non specifica quali criteri localizzativi l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione deve utilizzare per le istanze presentate, anche nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali, secondo i principi di economicità del procedimento amministrativo e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;

Ritenuto opportuno modificare la d.g.r. 6581/08 precisando che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» devono essere applicati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le istanze di cui agli artt. 208, 209, 210, 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs. 59/2005, allegato 1 comma 5, anche nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

Ritenuto opportuno modificare la d.g.r. 6581/08 precisando che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» NON si applicano nel caso di:

- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER;

- centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal d.m. 13 maggio 2009, recante: «Modifica del decreto 8 aprile

2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

- compost di rifiuti ligneo cellululosici con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;

- le attività di recupero costituenti attività non prevalente operate all'interno di attività industriali esistenti e che con implicazioni ulteriore consumo di suolo; qualora siano previste anche prestazioni conto terzi, l'esclusione non vale per operazioni di trattamento rifiuti superiore a 10 t/giorno;

- campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- recupero ambientale (R10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

- le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;

Ritenuto opportuno specificare quanto già indicato nell'allegato A alla d.g.r. 6581/08, precisando che alle istanze già presentate si applicano i «criteri localizzativi» vigenti al momento della presentazione dell'istanza;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08:

- stabilisce che nelle aree di pertinenza dei Beni culturali (articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004) e dei Beni paesaggistici individui (art. 136, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 42/2004) è esclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti di trattamento/smaltimento rifiuti e varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicano ulteriore consumo di suolo;

- in assenza di puntuale perimetrazione dell'area di pertinenza, stabilisce una distanza precauzionale di tipo «ESCLUDENTE» pari a 1000 m misurati dal bene tutelato, in attesa dell'esatta individuazione dell'area di pertinenza da parte della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio per quanto riguarda i Beni culturali e della competente Commissione regionale per quanto riguarda i Beni paesaggistici individui;

Rilevato che la sopracitata «distanza minima» pari a 1000 m dai Beni culturali e dai Beni paesaggistici individui è introdotta con la d.g.r. n. 8/6581 non è assoggettata ad alcuna tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'attribuzione precauzionale del criterio «ESCLUDENTE» ai 1000 m di territorio circoscritti intorno ai beni tutelati costituisce una limitazione eccessiva della possibilità per i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali di individuare sul territorio aree potenzialmente idonee alla localizzazione di nuovi impianti o varianti sostanziali agli impianti esistenti;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate ed in coerenza alle disposizioni stabilite dai decreti legislativi 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63 in modifica al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) modificare l'allegato A della d.g.r. n. 8/6581:

- confermando il criterio «ESCLUDENTE» per la localizzazione di nuovi impianti e di varianti sostanziali agli impianti esistenti in presenza di Beni culturali e di Beni paesaggistici individui assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e nella relativa area di pertinenza dei beni laddove individuata;

- eliminando il criterio «ESCLUDENTE» attribuito in via precauzionale ai 1000 m di territorio circoscritti intorno ai Beni culturali (articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004) e dei Beni paesaggistici individui (art. 136, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 42/2004), purché la richiesta di realizzazione sia accompagnata dall'esame paesistico del progetto (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenuto conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08 ESCLUDE la possibilità di localizzare nuovi impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi

dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 e PENALIZZA le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino consumo di suolo;

Considerato che ciò comporta una gravosa limitazione della possibilità per i piani provinciali di gestione dei rifiuti di individuare aree potenzialmente idonee ad ospitare impianti di importanza strategica in ambito regionale, in grado di garantire la copertura del fabbisogno di trattamento termico individuato nei piani provinciali;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate, modificare l'allegato A alla d.g.r. n. 8/6581 limitatamente ai «criteri per la localizzazione di nuovi impianti per la termovalorizzazione» di rifiuti urbani e per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino un consumo di suolo:

- confermando il criterio «ESCLUDENTE» alla possibilità di localizzare termovalorizzatori per rifiuti speciali;

- attribuendo il criterio «PENALIZZANTE» alla possibilità di localizzare termovalorizzatori per rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08 ESCLUDE la possibilità di localizzare nuove discariche comprese quelle per rifiuti inerti negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 e PENALIZZA gli ampliamenti che comportano ulteriore consumo di suolo,

Rilevato che ciò implica, in considerazione della vasta estensione territoriale di questi ambiti, una gravosa limitazione alla possibilità di realizzare discariche almeno per rifiuti inerti di cui al d.lgs. 36/03 le quali, ad oggi, rappresentano l'unica soluzione per smaltire le ingenti quantità di terreni da bonifica non altrimenti recuperabili e/o le terre e le rocce da scavo (art. 186 del d.lgs. 4/2008) nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti del d.m. 3 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate modificare l'allegato A d.g.r. n. 8/6581 limitatamente ai «criteri per la localizzazione di nuove discariche» e per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino un consumo di suolo;

- confermando il criterio «ESCLUDENTE» attribuito alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- attribuendo il criterio «PENALIZZANTE» alle sole discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta «ESCLUDENTE» per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08 esclude nuove discariche all'interno dei SIC/ZPS e nei 300 metri di territorio esterni ad essi eccetto il conferimento del solo materiale inerte, (come definito dalla tabella 3 del d.m. 13 marzo 2003 e soltanto ai fini del recupero ambientale come specificato nella tabella del d.m. 5 febbraio 1998) e, nei 300 metri esterni, penalizza gli ampliamenti delle eventuali discariche pre esistenti che comportano consumo di suolo, incrementi volumetrici e/o di superficie utilizzata, subordinati alla riqualificazione paesaggistico/ambientale stabilita nello Studio di incidenza o di VIA e di concerto con l'ente gestore territorialmente competente;

Rilevato che:

- la possibilità di conferimento del materiale inerte nelle discariche localizzate eventualmente all'interno dei SIC e delle ZPS, così come gli ampliamenti alle eventuali discariche preesistenti nei 300 metri di territorio esterno, potrebbe comportare impatti sugli habitat e la biodiversità presenti nei siti Natura 2000;

- la riduzione delle tipologie di rifiuti inerti conferibili nelle discariche eventualmente da localizzare nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/ZPS e, nel dettaglio, ristretta al solo conferimento dei rifiuti inerti previsti nella tabella 3 del d.m. 13 marzo 2003, riduce eccessivamente la possibilità di realizzare discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/03, che ad oggi rappresentano l'unica soluzione per smaltire le ingenti quantità di terreni da bonifica non altrimenti recuperabili e/o le terre e le rocce da scavo (art. 186 del d.lgs. 4/2008) nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti del d.m. 3 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate modificare l'allegato A alla d.g.r. n. 8/6581 limitatamente ai «criteri per la localizzazione di nuove discariche» e per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino un consumo di suolo:

- eliminando la possibilità di realizzare nuove discariche per rifiuti inerti all'interno dei SIC/ZPS;

- eliminando la possibilità di realizzare ampliamenti alle discariche preesistenti nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/Zps, fatti salvi gli ampliamenti delle sole strutture accessorie per le altre tipologie;

- attribuendo il criterio «PENALIZZANTE» alle sole discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area, stabilita in sede di Studio di incidenza o di via se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente.

Dato atto che le modifiche sopraindicate in via complessiva comportano:

- l'eventuale possibilità di localizzare impianti di qualsiasi natura nelle aree in prossimità di Beni culturali (articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004) e di Beni paesaggistici (art. 136, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 42/2004), purché la richiesta di realizzazione sia accompagnata dall'esame paesistico del progetto (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenuto conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative;

- l'eventuale possibilità di localizzare, negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, termovalorizzatori per rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici;

- l'eventuale possibilità di localizzare, negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta «ESCLUDENTE» per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area;

- l'impossibilità di realizzare nuove discariche e di ampliare discariche esistenti all'interno dei siti Natura 2000;

- l'impossibilità di realizzare ampliamenti alle discariche eventualmente preesistenti nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/ZPS, fatti salvi gli ampliamenti delle sole strutture accessorie per le altre tipologie;

- la possibilità di localizzare eventuali discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/ZPS e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta «ESCLUDENTE» per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area, stabilita in sede di Studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente;

- la non assoggettabilità ai «criteri per la localizzazione degli impianti» per alcune attività, tra cui: messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal d.m. 13 maggio 2009, Compost di rifiuti ligneo cellulocici, attività di recupero costituenti attività non prevalente operate all'interno di attività industriali esistenti e che con implicino ulteriore consumo di suolo, campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i., recupero ambientale (R10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed auto-



rizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;

Dato atto che la modifica della d.g.r. n. 8/6581 è stata condivisa e valutata in sede di «Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti» tenutosi in data 10 febbraio 2009, 3 marzo 2009 e 18 marzo 2009;

Dato atto dell'invio al Consiglio regionale della proposta di delibera di Giunta regionale n. 9191 in data 31 marzo e della relativa assegnazione in data 2 aprile 2009 alla VI Commissione consiliare ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 8 comma 7 l.r. 12/07;

Considerato che la commissione consiliare, dopo avere esaminato il provvedimento nelle sedute del 22 aprile 2009, 29 aprile 2009, 6 maggio 2009, 24 giugno 2009, 16 luglio 2009, 21 luglio 2009, 16 settembre 2009, ha espresso parere favorevole il 23 settembre 2009 formulando 22 proposte emendative;

Dato atto che gli emendamenti proposti sono stati accolti ad eccezione del n. 18 e del n. 22 e, in parte, del n. 13, 20 e del 21, per le motivazioni di seguito indicate:

- EM 13 – propone che gli impianti esclusi dai «criteri», non possano comunque essere localizzati all'interno di aree escluse per legge o per definizione escludente dei siti, come riportati nei criteri tabellari;

SI ACCOGLIE il primo periodo della proposta formulata, «...non possano comunque essere localizzati all'interno di aree escluse per legge...» e, NON SI ACCOGLIE il solo rimando ai criteri tabellari; ciò comporterebbe infatti il ri-assoggettamento a tutti i vincoli specificati nelle tabelle, per le attività a basso impatto ambientale già escluse in precedenza, escludendo la possibilità di localizzare strutture come i compostaggi per la sola frazione verde, i centri di raccolta o il recupero ambientale in aree vaste del territorio regionale;

- EM 18 (discariche) – propone che venga data la possibilità alle Province all'interno dei piani di stabilire una fascia di rispetto «ESCLUDENTE» non superiore a 500 m, intorno alle aree che presentano un Fattore di pressione elevato dovuto all'eccessiva presenza di discariche;

Non si ritiene corretto stabilire una distanza massima in delibera, in quanto rappresenterebbe un'operazione approssimativa e non fondata da analisi approfondite delle situazioni specifiche. L'indicazione generica fornita dal Consiglio verrà debitamente considerata in corso di predisposizione della revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevista per metà 2010, quando tutte le province lombarde si saranno dotate del piano di gestione dei rifiuti e avranno calcolato l'indice locale di FPP (fattore di pressione provinciale relativo alle discariche) come richiesto con d.g.r. 6581/08. Una volta acquisiti tutti i parametri dalle province, la Regione sarà in grado di valutare se, nel territorio sussistono situazioni di effettiva sovra saturazione da impianti di discarica ed eventualmente stabilire delle restrizioni in merito;

- EM 20 (discariche) ed EM 21 (termovalorizzatori per rifiuti urbani e speciali) – considerano «ESCLUDENTI» tutti i territori compresi nelle aree vocate alle produzioni «DOC e DOCG» (come individuate nei disciplinari approvati con decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali), escludendo la possibilità che in queste zone si possano localizzare nuovi impianti per la Termovalorizzazione per rifiuti speciali (non urbani) e nuove Discariche. Propongono inoltre che l'esclusione valga anche per le aree limitrofe al lotto interessato, dove per «aree limitrofe» si intende quelle comprese in un raggio di 200 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza. Tale estensione viene estesa anche in presenza di «risaie» ma con una riduzione dell'area «limitrofa» a 50 m, qualora il lotto oggetto di istanza sia ubicato in aree a destinazione industriale-artigianale o in area agricola non soggetta a contributi PAC negli otto anni precedenti la presentazione dell'istanza;

SI ACCOGLIE la sola definizione di area vocata «DOC e DOCG» (come individuata dai disciplinari approvati con decreto MIPAF ed indicata negli albi regionali consultabili presso i C.A.A.) e il grado di prescrizione «ESCLUDENTE» che comporta l'impossibilità di localizzare nuovi impianti per la Termovalorizzazione per rifiuti speciali e nuove Discariche. Tale esclusione non si applica invece ai Termovalorizzatori per rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici;

NON SI ACCOGLIE l'esclusione per le «aree limitrofe» comprese in un raggio di 200 o 50 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza in quanto:

- l'emendamento è privo di fondamento normativo: l'art. 8 comma 7 della l.r. 12/07 e s.m.i. cita infatti «...il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe al lotto oggetto di istanza, non possono essere autorizzate discariche/termovalorizzatori e impianti di recupero».

È chiaro che la l.r. 12/07 prevede che, l'esclusione valga solo all'interno della risaia e delle aree DOC/DOCG mentre prevede un'esclusione per le aree limitrofe ai lotti interessati dalle istanze (da riferirsi quindi a qualsiasi istanza e in qualsiasi zona del territorio) prefigurandosi di fatto come un limite al solo ampliamento degli impianti del tutto superfluo garantendo già, sia la norma vigente (allegato A alla d.g.r. 6581/08) che la nuova proposta, una distanza di rispetto pari a 50 m dalle discariche esistenti per la localizzazione di impianti analoghi;

- le aree DOC e DOCG, individuate dai disciplinari MIPAAF interessano una porzione del territorio lombardo pari a 21.429 ha, corrispondente all'1,7 % della superficie agraria totale non urbanizzata e comprensiva dei lotti incolti (totale pari a 1.258.470 ha); apparentemente parrebbe trattarsi di un valore poco significativo, ma sommato a tutti gli altri vincoli ESCLUDENTI stabiliti dalla norma regionale vigente e riconfermati, va ad interessare circa la metà del territorio regionale. Si può pertanto sostenere che sia sufficiente attribuire criterio ESCLUDENTE alle aree DOC e DOCG definite con decreto MIPAF e alle «risaie», considerando da un lato la vasta estensione territoriale di queste aree, dall'altro il fatto che le stesse, inglobano al loro interno aree urbanizzate ed attività produttive;

- EM 22 (impianti di recupero/trattamento) – considera «ESCLUDENTI» tutti i territori compresi nelle aree vocate alle produzioni «DOC e DOCG» (come individuate nei disciplinari approvati con decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali), escludendo la possibilità che in queste zone si possano localizzare nuovi impianti di recupero/trattamento. Chiede inoltre che l'esclusione valga anche per le aree limitrofe al lotto interessato, dove per «aree limitrofe» si intende quelle comprese in un raggio di 200 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza. Tale estensione viene chiesta anche in presenza di «risaie» ma con una riduzione dell'area «limitrofa» a 50 m, qualora il lotto oggetto di istanza sia ubicato in aree a destinazione industriale-artigianale o in area agricola non soggetta a contributi PAC negli otto anni precedenti la presentazione dell'istanza;

Si conferma la definizione di area vocata «DOC e DOCG» vigente e il suo carattere «ESCLUDENTE» «nei limiti delle aree direttamente interessate» da intendersi come i lotti effettivamente coltivati ritenendo:

- eccessivo escludere all'interno delle aree «DOC e DOCG» (come definite con decreti MIPAF) e delle «risaie», la possibilità di localizzare nuovi impianti di recupero di materia, innanzitutto in considerazione della vasta estensione territoriale di queste aree e della presenza al loro interno di aree già urbanizzate e di attività produttive, in secondo luogo si ritiene che la proposta del consiglio non sia coerente con le politiche regionali volte alla riduzione progressiva dei rifiuti in discarica tramite impianti che effettuano recupero di materia (vetro, plastica) a basso impatto ambientale e notevoli benefici di recupero e risorse, in coerenza con le politiche comunitarie che tendono a massimizzare il recupero;

- NON accogliendo pertanto nemmeno le proposte che prevedono l'estensione dell'esclusione alle «aree limitrofe» comprese in un raggio di 200 o 50 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza in quanto non coerenti con l'art. 8, comma 7, l.r. n. 12/07;

#### DELIBERA

1. di approvare in via definitiva le modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008 relativa ai «Criteri di localizzazione delle aree per gli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali» come indicato nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» vengano applicati

dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a tutte le istanze di cui agli artt. 208, 209, 210, 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs. 59/2005, allegato 1 comma 5, presentate successivamente alla pubblicazione della presente delibera, anche nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

3. di ribadire che le istanze già presentate alla data di pubblicazione della presente deliberazione saranno assoggettate alle disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione dell'istanza;

4. di stabilire che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» NON debbano essere applicati nel caso di: messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal d.m. 13 maggio 2009, compost di rifiuti ligneo cellulósici con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno, attività di recupero costituenti attività non prevalente operate all'interno di attività industriali esistenti e che con implicino ulteriore consumo di suolo (qualora siano previste anche prestazioni conto terzi, l'esclusione non vale per operazioni di trattamento rifiuti superiore a 10 t/giorno), campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i., recupero ambientale (R10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;

5. di stabilire che le Province, entro un anno della pubblicazione della presente deliberazione, provvederanno nell'ambito delle attività di monitoraggio previste nella VAS, ad allineare la cartografia di individuazione delle aree potenzialmente idonee per la localizzazione degli impianti redatta ai sensi della d.g.r. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008;

6. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'allegato A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nella pagina web della D.G. «Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» accessibile dal sito web <http://www.regione.lombardia.it>.

Il segretario: Pilloni

— • —

## Capitolo 8 – LINEE GUIDA PER LA REVISIONE DEI PIANI PROVINCIALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI E PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

### 8.1 Competenze localizzative e gestionali

Il processo di gestione dei rifiuti, di localizzazione dei nuovi impianti avviene con la duplice partecipazione di Regione e Province, ai sensi degli artt. 196, 197 e 199 del d.lgs. 152/06, della l.r. 26/03 e s.m.i..

In particolare, spetta alla Regione l'individuazione dei criteri che consentono alle Province di individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché delle aree potenzialmente idonee.

Le Province devono garantire la possibilità di localizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno rilevato, pertanto, una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione e informati i Comuni, in coerenza alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP ove adottato), sono tenute ad individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le zone potenzialmente idonee. I criteri per la localizzazione degli impianti che le Province devono adottare, possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità al PTCP vigente e dai relativi piani di settore, ivi compresi i PTC dei parchi regionali, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali.

Dal punto di vista gestionale, il modello organizzativo adottato dalla Regione Lombardia in tema di gestione dei rifiuti urbani e pianificazione è il seguente:

- In conformità a quanto previsto al comma 7 dell'art. 200 del d.lgs. 152/06, la Regione Lombardia adotta un modello organizzativo alternativo al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali; tale impostazione prevede, infatti, che la Regione mantenga funzioni di pianificazione e programmazione (intesa come autorità che definisce gli obiettivi ed i criteri con cui deve essere effettuata la pianificazione) ed assegni alle Province un ruolo sempre più specifico e di alto livello, con funzioni pianificatorie specifiche, attuative e di tipo strategico per la gestione dei rifiuti urbani e speciali. La l.r. 26/03 definisce un modello organizzativo che pur non prevedendo formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito nel settore dei rifiuti, sostanzialmente ne rispetta i principi ispiratori. Ferme restando le competenze stabilite dall'art. 196 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., spetta alla Regione la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti urbani e speciali e la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione di livello provinciale, che deve approvare.
- Le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale elaborano, con il concorso dei Comuni, i Piani Provinciali di Gestione dei rifiuti urbani e speciali, secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, i quali contengono: i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento (compresi i flussi destinati all'incenerimento o alla discarica); gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani; la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali; il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi allo smaltimento di rifiuti urbani, e l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali; l'individuazione delle aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario; i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.
- I Comuni, organizzano la gestione del servizio nel rispetto del Piano Provinciale di riferimento ed adottano le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto, anche contestualmente ad altri servizi di pubblica utilità, secondo le modalità di cui all'art. 2 della l.r. 26/03; inoltre affidano il servizio attraverso l'espletamento di gare, mediante procedure ad evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria.

In linea generale, per ottenere un buon processo di pianificazione relativamente alle strutture per il trattamento dei rifiuti, occorre considerare che:

- Gli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti sono da considerarsi quali impianti di pubblica utilità e, come tali, devono essere assimilati a tutti gli altri servizi pubblici (fognature, reti di illuminazione e distribuzione energia elettrica, acquedotti, strade, ferrovie, ecc.).
- Le strutture preposte al trattamento dei rifiuti, considerate di interesse pubblico, devono entrare a far parte del disegno del territorio sia nelle fasi di costruzione e di esercizio, che in fase di dismissione e ripristino dell'area.
- La localizzazione degli impianti va effettuata nel rispetto delle norme vigenti in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e, in sede di autorizzazione ove necessaria, di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); inoltre deve rientrare all'interno di una pianificazione ambientale complessiva che metta in relazione tra loro le diverse componenti del territorio e le strutture necessarie al sistema di gestione integrata dei rifiuti. Tale processo costituisce un segmento di un processo più ampio che conduce alla destinazione d'uso dello spazio utile per la vita di una comunità organizzata.

### 8.2 Verifica stato di fatto

Prima di affrontare il tema della corretta localizzazione dei nuovi impianti e delle modifiche agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo, il Piano di Gestione dei rifiuti e le successive modifiche e integrazioni devono riportare la localizzazione degli impianti esistenti (catasto georeferenziato dei rifiuti) e la verifica della funzionalità degli stessi individuandone: l'effettiva operatività, l'idoneità strutturale/gestionale, nonché l'importanza strategica. La procedura di verifica delle strutture esistenti, permette all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di operare scelte in trasparenza, uniformi per tutti i siti e nel rispetto dei fabbisogni e delle strategie di Piano.

Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili; relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie già autorizzate.

### 8.3 Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio

L'inserimento nel territorio di impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti da sempre suscita nell'opinione pubblica conflittualità e resistenze per via della «radicata diffidenza» della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia.

Ognuna per la propria caratteristica, le varie tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, origina una serie di disturbi al territorio ed alla popolazione.

Fra le ragioni che provocano il «rifiuto sociale» per queste infrastrutture si osserva una propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti); si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali.

Allo stato attuale, la scala ottimale per la gestione dei residui urbani ed industriali (almeno nella situazione odierna caratterizzata da un'assai ridotta separazione del rifiuto alla fonte) è data da impianti di grandi dimensioni che trattano o accolgono rifiuti provenienti da bacini di utenza estesi, pertanto emerge il problema di fare accettare in un singolo sito e ad una sola comunità locale, gli impatti connessi alle attività di trattamento o smaltimento di rifiuti prodotti anche da altre comunità.

L'individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti di gestione dei rifiuti deve affrontare vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, tecnici, ambientali, ma anche sociali, economici e politici.

Del resto la normativa vigente, ai vari livelli, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Il decreto d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, all'art. 178 riporta la seguente affermazione: «La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse... al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente».

La localizzazione delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti dovrà garantire i seguenti criteri:

- accettazione da parte dei cittadini;
- garantire un buon impatto ambientale nel medio-lungo periodo;
- rispettare i limiti di sicurezza imposti dalla normativa (distanze minime dai centri abitati, dalle funzioni sensibili...);
- presentare idonee misure di mitigazione, fasce di rispetto e vari interventi di compensazione;
- concorrere alla ricomposizione del paesaggio, mediante lo studio delle misure di compensazione/mitigazione previste;
- contribuire alla valorizzazione degli aspetti bio/naturalistici;
- garantire spazi di emergenza e di sicurezza.

Si ricorda che le problematiche legate all'inserimento territoriale/ambientale degli impianti, così come il grado di accettazione sociale sono strettamente legate alle procedure di VIA e di VAS.

#### 8.4 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti

La procedura di individuazione dei siti non idonei e idonei ad ospitare gli impianti è fondamentale per la programmazione e la successiva realizzazione delle infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e speciali.

Come detto in precedenza, il processo di pianificazione e di localizzazione dei nuovi impianti avviene con la duplice partecipazione di Regione e Province.

La tabella seguente sintetizza le quattro fasi del processo:

<b>FASI</b>	<b>AZIONI</b>	<b>COMPETENZE</b>
FASE A	Formulazione dei criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e identificazione dei fattori penalizzanti o preferenziali da utilizzare per l'identificazione delle aree non idonee. I fattori escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela ambientale.	<i>Regione:</i> Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (i criteri indicati dal Piano riguardano l'intero territorio regionale in modo di garantire omogeneità di applicazione. A livello inferiore si possono comunque introdurre ulteriori criteri da utilizzare nella selezione).
FASE B	Sulla base dei fattori escludenti indicati preliminarmente dal Piano superiore, si procede ad una prima selezione che individua le aree non idonee, le aree che presentano fattori penalizzanti e, per differenza, le «macroaree» potenzialmente idonee	<i>Provincia:</i> Piano di gestione Provinciale (previa valutazione dei contributi eventualmente rassegnati dai <i>Comuni</i> in sede di procedura di VAS), la provincia applica i criteri di esclusione proposti dalla Regione, aggiunge eventuali criteri più restrittivi desunti dalle NTA del PTCP e relativi piani di settore ed individua le aree idonee o potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti.
FASE C	L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al momento della presentazione dell'istanza verifica la fattibilità del progetto rispetto ai criteri per l'idoneità del sito (stabiliti in fase B), rispetto alle «macroaree» potenzialmente idonee e considerando le specifiche derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti.	L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione: Valutazione preliminare.
FASE D	Progetto definitivo con relazione di compatibilità ambientale (SIA ove richiesto) Si procede alla realizzazione dell'impianto.	L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione: approvazione del progetto previa istruttoria.

#### 8.5 Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica

Per garantire la corretta localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti è necessaria un'analisi ambientale/territoriale fondata su una lettura «integrata» ed interdisciplinare del contesto che metta in risalto lo stato iniziale dell'ambiente, le tendenze evolutive in atto e le situazioni di rischio reale o potenziale. Tale approccio rappresenta il punto di partenza per l'individuazione degli «scenari» localizzativi, delle aree di rispetto/compensazione e delle diverse modalità di gestione di queste ultime.

L'area oggetto di analisi per l'inquadramento territoriale viaggia anche in funzione al tipo di impianto ed alle componenti ambientali coinvolte; inoltre deve rientrare nelle linee conoscitive di ampio ambito, ad esempio quello relativo alle unità di paesaggio definite dai piani paesistici provinciali o regionali.

In quest'ottica è necessario analizzare tutti i documenti di pianificazione vigenti, la normativa di settore, la vincolistica relativa ad alcune porzioni di territorio e i differenti gradi di tutela ad esso attribuiti; la loro conoscenza permette di acquisire utili informazioni per poter valutare, in maniera preventiva, il probabile impatto sul territorio dovuto alla futura localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti.

A livello di Pianificazione i documenti da considerare sono:

- piani paesaggistici;
- piani di settore;



- piani di bacino;
- piani territoriali di coordinamento;
- piani di governo del territorio (PRG/PGT).

### 8.5.1 Tutela del suolo e della risorsa idrica

La realizzazione di nuovi impianti appartenenti ad ogni tipologia è esclusa nelle aree P.A.I. ad effettivo rischio idraulico, idrogeologico e nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepite nei PRG/PGT dei comuni interessati, nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche (d.lgs. 152/06) secondo le modalità definite nelle tabelle di seguito riportate.

### 8.5.2 Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Nelle aree vincolate è necessario conseguire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e s.m.i. In aree non vincolate è sempre prescritto l'esame paesistico di cui alla d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002.

Ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, il presente atto, a partire dalle disposizioni del d.lgs. 42/04 e s.m.i. «Codice dei beni culturali e del paesaggio», della l.r. 12/2005, degli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, detta i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sul territorio.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo.

Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle rimanenti porzioni del territorio lombardo, i progetti per la realizzazione di nuovi impianti o per le modifiche agli impianti esistenti che implichino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti, ove consentiti e non localizzati in area escludente secondo quanto riportato nelle successive tabelle, dovranno essere autorizzati paesaggisticamente dall'ente territorialmente competente (cfr. art. 80, l.r. 12/2005) in base ai criteri dettati dalla Giunta regionale (cfr. d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006), con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo, ovvero, per le aree non soggette a specifica tutela, dovranno essere accompagnati dall'esame paesistico condotto sulla base delle linee guida di cui alla d.g.r. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

Va precisato che i progetti per la realizzazione di modifiche ad impianti esistenti che non comportino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti stessi, non sono assoggettati a specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

#### • Beni culturali

Il presente documento assume come elemento irrinunciabile, la salvaguardia dei beni culturali (cfr. art. 10 del d.lgs. 42/2004 come modificato dal d.lgs. 63/2008) (1) ed a questo criterio si dovranno uniformare anche i Piani Provinciali di gestione dei rifiuti, infatti, come vedremo nelle tabelle seguenti, in questi ambiti sarà esclusa la localizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica. Altresì saranno escluse le modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Inoltre, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene oggetto di tutela, è opportuno segnalare la necessità che sia prestata una particolare attenzione alla localizzazione di impianti nell'area in prossimità del bene tutelato. In tali aree, non precisamente individuabili e perimetrabili a priori e non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto di localizzazione di impianti dovrà essere accompagnato dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 novembre 2002, 2° Supplemento Straordinario al n. 47), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenuto conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative.

#### • Beni paesaggistici

Per quanto riguarda la salvaguardia dei beni paesaggistici oggetto di specifica tutela (artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), le tabelle seguenti indicheranno gli ambiti nei quali sarà esclusa o penalizzata la localizzazione delle diverse tipologie impiantistiche; negli ambiti dove la localizzazione risulterà interdetta non sarà possibile localizzare nuove infrastrutture per la gestione dei rifiuti, mentre negli ambiti che risulteranno soltanto penalizzati, il progetto di nuovi impianti o la realizzazione di modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo dovrà definire/individuare le caratteristiche anche formali/architettoniche dell'intervento proposto, in modo tale che sia garantito un adeguato inserimento paesaggistico delle opere nel contesto tutelato che tenga conto sia delle nuove opere che dell'eventuale necessità di una complessiva riqualificazione paesaggistica dell'area. Il progetto, assoggettato a specifica autorizzazione paesaggistica (artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), dovrà essere autorizzato sulla base delle procedure e dei criteri stabiliti dalla l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

#### • Ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica

Per quanto riguarda la rimanente porzione del territorio lombardo, quindi negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica ad eccezione degli ambiti di elevata naturalità indicati dall'art. 17 del PTPR ove è esclusa la localizzazione di impianti o la realizzazione di modifiche agli impianti esistenti che comportino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti, al fine di assicurare che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato i progetti dovranno essere accompagnati da uno studio paesaggistico redatto tenendo conto delle «linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 novembre 2002, 2° Supplemento Straordinario al n. 47).

La valutazione dell'inserimento paesaggistico degli impianti, spetta all'ente competente all'autorizzazione all'impianto che si avvale delle competenze e conoscenze del settore competente in materia di tutela paesaggistica.

### 8.5.3 Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale

Al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, ovvero le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico, la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera b) legge 6 dicembre 1991, n. 394 non è consentita nelle aree naturali protette nazionali (Parco dello Stelvio) nei Parchi naturali regionali, nelle riserve naturali e nei monumenti naturali. Analogamente non è consentita la localizzazione nelle aree designate dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) e della Direttiva uccelli (79/409/CEE), ovvero nei Siti di Importanza Comunitaria SIC e nelle Zone protezione speciale ZPS.

(1) Sono beni culturali:

- le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1 del d.lgs. 42/2004 come modificato dal d.lgs. 63/2008;
- le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 3 del d.lgs. 42/2004 come modificato dal d.lgs. 63/2008, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. medesimo, nonché quelle indicate al comma 4 dell'art. 10 del d.lgs. medesimo;
- le cose immobili e mobili indicate all'art. 12, comma 1 del d.lgs. 42/2004 come modificato dal d.lgs. 63/2008, sino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda le altre categorie di aree protette, le tabelle di seguito riportate, definiscono il grado di tutela più idoneo da applicarsi nella localizzazione degli impianti. L'inserimento di impianti nei parchi regionali (eccetto la parte naturale di essi), dovrà essere conforme alla normativa del Piano Territoriale di Coordinamento degli stessi, qualora non li escluda; l'inserimento nei PLIS dovrà garantire la salvaguardia delle zone interne al parco di maggior valenza naturalistico ambientale. In caso di decadenza delle norme di salvaguardia la realizzazione di impianti è vietata (2). In caso di dismissione degli impianti, gli stessi dovranno essere smantellati.

#### 8.5.4 Strumento Urbanistico Comunale vigente

Nel rispetto dei principi urbanistici e della salute umana, non si ritengono idonei alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, i seguenti ambiti:

- centri e nuclei storici;
- ambiti residenziali consolidati;
- ambiti residenziali di espansione.

Sono invece da considerarsi idonei gli ambiti produttivi/artigianali operativi o dismessi. Discariche, impianti di compostaggio, digestori anaerobici, trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione, trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, in virtù delle caratteristiche dei rifiuti e del trattamento effettuato, devono essere localizzati fuori dai centri abitati.

La localizzazione degli impianti deve avvenire in maniera conforme ai contenuti ed alle prescrizioni dello studio geologico comunale.

I Comuni, nella redazione dei PRG/PGT devono considerare quanto stabilito dai Piani provinciali di gestione dei rifiuti in merito alle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti.

#### 8.5.5 Altre misure di conservazione: rete ecologica provinciale

Le Province, mediante il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale tutelano le aree agricole o non urbanizzate, anche in funzione della realizzazione della Rete Ecologica provinciale. Pertanto, occorre verificare che le aree idonee alla localizzazione degli impianti non siano incoerenti con quanto previsto dalle NTA del PTCP. In assenza di PTCP approvato e di un progetto di Rete ecologica provinciale, sulle aree idonee eventualmente individuate nel Piano rifiuti, occorre conseguire il parere positivo della provincia, settore competente.

#### 8.5.6 Distanza minima dai centri abitati, dai siti sensibili e dalle case sparse

Per quanto riguarda i nuovi impianti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima tra gli impianti e i vicini centri urbani, le funzioni sensibili e le case sparse.

<b>TUTELA DELLA POPOLAZIONE</b>	
<b>DISTANZA DAL CENTRO ABITATO (3)</b> (come definito dal codice della strada d.lgs. 285/1992 e s.m.i.)	
<i>TIPOLOGIA IMPIANTISTICA</i>	<i>DISTANZA MINIMA</i>
Discariche di inerti (cfr. Tab.1 d.m. 3 agosto 2005)	50 m*
Discariche di inerti (d.lgs. 36/03)	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	500 m
Discariche rifiuti pericolosi	500 m
Impianti di compostaggio, condizionamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m
Inceneritori**	variabile
* La Provincia, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento a piano campagna e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni ambientali dell'area stessa, nel rilascio dell'autorizzazione, può derogare tale distanza.	
** Individuata una «macroarea» potenzialmente idonea, la scelta dell'ubicazione finale dell'impianto avverrà ad una distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati; per poterla indicativamente stabilire si avvia uno studio di approfondimento sulle condizioni climatiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione. La scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dal d.m. n. 60/2002, dalla Direttiva n. 61/1996 e dalla legge 372/1999.	
<b>DISTANZA DA CASE SPARSE</b>	
Nel caso di abitazioni sparse poste a distanza inferiore a quelle sopra indicate, dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti aggiuntiva che preveda la messa in opera di misure di mitigazione specifiche; qualora anche con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili residuassero criticità ineliminabili, si provvederà ad applicare adeguate misure compensative.	
<b>DISTANZA DA SITI SENSIBILI</b> (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo)	
1000 metri purché l'impianto non venga localizzato in aree produttive consolidate o dove potrebbero essere già presenti attività antropiche potenzialmente impattanti: tale distanza si applica solo agli impianti per il trattamento di rifiuti putrescibili e si intende misurata dalla recinzione dell'impianto a quella del sito sensibile.	

(2) Tali misure che in genere restano in vigore due anni, si applicano tra l'istituzione del Parco e l'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento dello stesso.

(3) Delimitazione del C.A. a cura del Comune: insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada). Le distanze si intendono misurate tra la recinzione dell'impianto e il perimetro del centro abitato.

### 8.5.7 Accessibilità dell'area

Una buona accessibilità sia per il personale addetto che per tutti i mezzi impiegati nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'impianto rappresenta il presupposto essenziale al funzionamento della struttura. Pertanto, qualora la localizzazione non sia prevista in aree funzionalmente già impostate, come per le aree industriali, in genere già dotate di tutte le infrastrutture necessarie, particolare attenzione va posta nello studio della viabilità; è infatti opportuno valutare, per tutte le tipologie impiantistiche, l'eventuale non idoneità di un'area rapportandola alla vicinanza o meno ad infrastrutture primarie e secondarie, considerando la distanza dai caselli autostradali, dalle linee ferroviarie, dalle circonvallazioni ed infine il possibile inquinamento acustico ed atmosferico derivante dal traffico in entrata ed in uscita dall'impianto. Nel caso non esistano sufficienti infrastrutture viarie tali da garantire una buona accessibilità all'area, l'eventuale giudizio di non idoneità della stessa dovrà tenere conto delle possibili conseguenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione delle nuove infrastrutture d'accesso ed al loro esercizio, in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato.

### 8.6 Ambito di applicazione, definizione di nuovo impianto, di tipologia, di modifica all'impianto esistente ed esclusioni

#### • Campo di applicazione e definizioni

I «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» riportati nelle tabelle successive si applicano alle istanze di autorizzazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs. 59/2005, allegato 1 comma 5, anche nelle more dell'approvazione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali, precisando che devono applicarsi i criteri vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

Sono soggetti ai presenti criteri i nuovi impianti e le modifiche agli impianti esistenti, ove per «nuovo impianto» si intende:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;
- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti con alcune deroghe specificate nelle tabelle seguenti;
- mutamenti radicali di attività di gestione dei rifiuti esistenti;

e, per «modifica agli impianti esistenti» si intende:

- la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall'incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie CER di rifiuti trattati, implicino ulteriore consumo di suolo. Le modifiche agli impianti, assumeranno connotazione differente a seconda della localizzazione in area idonea o non idonea, come specificato nelle tabelle seguenti.

#### • Tipologie impiantistiche assoggettate ai presenti criteri

1. Discariche – D1, D5;
2. Impianti per la termovalorizzazione – D10, R1;
3. Impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal d.m. 13 maggio 2009.

Per l'ingente quantità tipologica di impianti presenti sul territorio, si è scelto di differenziare i criteri a seconda del tipo di operazione di smaltimento o trattamento a cui vengono sottoposti i rifiuti; la procedura di localizzazione per le strutture non citate, può comunque essere gestita per analogia (la messa in sicurezza, la demolizione ed il recupero di autoveicoli) può essere considerato come un impianto di stoccaggio e cernita).

#### • Impianti e operazioni di gestione dei rifiuti non assoggettati all'applicazione dei presenti criteri

- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER;
- centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal d.m. 13 maggio 2009;
- compost di rifiuti ligneo cellululosici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
- le operazioni di recupero costituenti attività non prevalente operate all'interno di insediamenti industriali esistenti e che con implicino ulteriore consumo di suolo; qualora siano previste prestazioni conto terzi, l'esclusione non vale per le operazioni di trattamento rifiuti superiori a 10 t/giorno;
- campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- recupero ambientale (R10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

Tutte le tipologie di impianti esclusi dai criteri non possono comunque essere localizzate all'interno di aree escluse per legge.

#### 8.6.1 Criteri per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e per le modifiche agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo

Il presente capitolo, approfondisce l'aspetto della localizzazione offrendo alle Province un valido «metodo» da utilizzare nella relativa pianificazione.

Per garantire la corretta localizzazione degli impianti sul territorio, le Province procedono a definire le aree non idonee in base alle indicazioni offerte dal presente documento e ad individuare le zone potenzialmente idonee.

La macrolocalizzazione, deve essere effettuata durante la fase di redazione del piano, individuando le aree potenzialmente adatte alla localizzazione degli impianti, mentre la definizione puntuale della zona che ospiterà un eventuale struttura (microlocalizzazione), farà seguito ad un'attenta analisi dei fattori di tipo strategico che caratterizzano le diverse zone proposte all'ente, le quali potranno rendere preferibile una localizzazione rispetto ad un'altra.

La procedura per l'individuazione dei siti non idonei si fonda sull'analisi integrata e sistematica di tutti gli strumenti di pianificazione vigenti, di programmazione ambientale/territoriale e dei vincoli insistenti sul territorio. L'esistenza di vincolo diretto sul sito o la prescrizione di un piano o di un programma preposto alla tutela di un interesse paesistico, ambientale, idrico o geologico che vincola la destinazione o l'uso del sito, determina la sua non idoneità e interrompe automaticamente le procedure istruttorie, con «dichiarazione escludente» in quanto il sito non è idoneo. I criteri di localizzazione, interessano sia le aree escluse dalla realizzazione di qualunque impianto di smaltimento (aree inaccettabili) sia i criteri limitativi per la realizzazione di specifiche tipologie impiantistiche in aree altrimenti giudicate idonee (aree con alcune controindicazioni), nonché le raccomandazioni relative a quelle situazioni che non consentono decisioni o che richiedono la definizione di criteri di non idoneità basati sulla mitigazione degli impatti.

Detto ciò, nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e nelle modifiche agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo, si devono considerare i seguenti aspetti:

- Uso del suolo
- Tutela delle risorse idriche

- Tutela della qualità dell'aria
- Tutela da dissesti e calamità
- Tutela dell'ambiente naturale
- Caratteri fisici del paesaggio
- Tutela dei beni culturali e paesaggistici
- Destinazione urbanistica
- Aspetti strategico-funzionali.

Nelle tabelle seguenti, a ciascun vincolo o fattore ambientale da rilevare in sede di pianificazione (cartografia di Piano) viene associato un diverso grado di prescrizione, in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al grado di impatto che questa potrebbe implicare sulle caratteristiche ambientali che hanno legittimato l'imposizione del vincolo stesso.

I livelli di prescrizione previsti sono tre:

- **ESCLUDENTE**: esclude, per gli ambiti indicati, la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche agli impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo;
- **PENALIZZANTE**: contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato;
- **PREFERENZIALE**: fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

*N.B.* - Ai fini della tutela/riqualificazione paesaggistica, in relazione alla possibilità di ampliamento degli impianti esistenti in area indicata **PENALIZZANTE** mediante modifica che implichi ulteriore consumo di suolo, la stessa sarà consentita soltanto a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area, che preveda l'individuazione/determinazione di adeguate misure di mitigazione/compensazione da parte dell'ente territorialmente competente.

Il progetto per la realizzazione della modifica di impianto esistente che interessi gli «ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica» (artt. 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), ove consentito, deve essere redatto sulla base degli elaborati progettuali ed in base ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici dettati dalla Giunta regionale (vedi d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 - pubblicata sul B.U.R.L. del 31 marzo 2006, terzo S.S. al n. 13) ed autorizzato, sotto il profilo paesaggistico, dall'ente territorialmente competente (art. 80, l.r. 12/2005).

Il progetto per la realizzazione della modifica di impianto esistente che interessi gli ambiti del territorio lombardo non assoggettati a specifica tutela paesaggistica (artt. 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), ove consentito, dovrà essere accompagnato dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 novembre 2002, 2° Supplemento Straordinario al n. 47) che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenuto conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative.

• *Criteri per la localizzazione di nuove discariche e per le modifiche che implicino ulteriore consumo di suolo: D1, D5*

Fermo restando che la progettazione degli impianti, va effettuata in base ai criteri introdotti dal d.lgs. n. 36/03, vengono introdotte ulteriori condizioni finalizzate a garantire un elevato grado di protezione della falda, superficiale e sotterranea, precisamente:

- al fine di garantire la possibilità di realizzare le necessarie infrastrutture per il monitoraggio della falda acquifera (piezometri di monte e valle) nonché di intervento di emergenza (eventuali pozzi di spurgo della falda), deve essere mantenuta una distanza di rispetto tra discariche diverse di almeno 50 metri **(4)** (misurati a bordo vasca); nel caso di falde molto profonde, in sede di via può essere valutata una distanza maggiore da valutarsi caso per caso, dietro puntuale valutazione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno, dell'andamento, della portata e dell'isolamento della falda stessa.

Storicamente, la localizzazione di impianti a discarica è avvenuta in considerazione di tre parametri morfologico ambientali e territoriali, quali:

- presenza di cavità residuale da attività estrattiva;
- caratteristiche strutturali del sottosuolo;
- caratteristiche della falda confinata o profonda.

In forza di queste caratteristiche, negli anni, determinate zone del territorio lombardo sono state scelte per la localizzazione di impianti a discarica; ad oggi, però, si rende opportuno porre un freno alla tendenziale «sovrassaturazione» di alcune di queste aree, favorendo una re-distribuzione della pressione ambientale all'interno del territorio lombardo. Se da un lato è stato possibile individuare una distanza minima tra gli impianti tale per cui vi sia la possibilità di espletare verifiche tecniche adeguate (cfr. 50 metri), al contrario poiché ad oggi non si conosce l'effettiva superficie territoriale utilizzata da questa tipologia di smaltimento (comprensiva delle discariche pre/norma) risulta impossibile stabilire a priori una densità massima di impianti a discarica sul territorio, come proposto dalla l.r. 12/2007.

Per poterla individuare, la Regione intende, con la collaborazione delle Province:

- calcolare un Fattore di Pressione provinciale (FPp = mq di suolo occupato da discariche **(5)**/mq territorio provinciale non urbanizzato-agricolo generico e non soggetto a vincoli di esclusione);
- calcolare un Fattore di Pressione medio regionale (FPmr = mq di suolo occupato da discariche **(6)**/mq territorio regionale non urbanizzato-agricolo generico e non soggetto a vincoli di esclusione).

Quest'operazione verrà effettuata dalla Regione in seguito all'inoltro di tutti i Piani Provinciali di gestione dei rifiuti; le Province devono, comunicare agli uffici regionali il proprio FPp. Una volta conseguiti tutti i fattori di pressione ed effettuati i calcoli, la Regione stabilirà quali Province presentando un fattore di pressione elevato (superando l'FPmr), negli anni successivi, saranno oggetto ad una limitazione nell'incremento del FPp.

Le Province all'interno dei propri Piani, in presenza di particolari situazioni locali di disagio ambientale documentato, critiche o compromesse per l'ingente presenza di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, possono stabilire alcuni limiti da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti a discarica, che prevedano in particolare una distanza minima dagli impianti già in esercizio, esauriti o da bonificare.

Nelle zone attualmente gravate dalla presenza di impianti a discarica, si ritiene comunque opportuno effettuare monitoraggi aggiuntivi rispetto ai controlli strumentali di routine e si propone inoltre di piantumare l'area della discarica recuperata (come previsto dal d.lgs. n. 36/2003), con essenze vegetali che svolgono la funzione d'indicatore biologico (vedi paragrafo 8.7.4).

(4) Non vale per gli ampliamenti di discariche dello stesso soggetto.

(5) (6) Il calcolo proposto conteggerà tutte le tipologie di discarica presenti sia in esercizio che in fase di gestione post operativa, esaurite o da bonificare eccetto le discariche di inerti in quanto, le stesse, implicano un basso impatto ambientale e vengono realizzate con finalità di recupero ambientale o riempimento a piano campagna, a differenza di quello che avviene per le altre tipologie di discariche, finalizzate allo smaltimento fine a se stesso.



Nelle zone caratterizzate da falde superficiali, alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di questa tipologia di impianti è obbligatorio allegare uno studio idrogeologico approfondito che tenga conto dei dati storici già esistenti e di quelli relativi al monitoraggio di almeno un anno che definiscano la massima escursione della falda. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora dallo studio risultasse un'escursione della falda al di sopra di - 5 m dal piano campagna.

I criteri definiti escludenti nelle tabelle successive diventano penalizzanti per le discariche di inerti come definite dal d.lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali da demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, nonché per le zone appartenenti a Rete Natura 2000. I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'area.

Fermi restando i limiti e le distanze riportati nel paragrafo 8.5.6, di seguito si riportano i vincoli e i fattori ambientali da considerare in sede di pianificazione:

<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>APPLICAZIONE</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>USO DEL SUOLO</b>		
Territori coperti da boschi, foreste e selve, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142, lett. g) d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l.r. n. 31/2008)	I Piani di indirizzo forestale (PIF) individuano e delimitano le aree qualificate bosco ai sensi dei commi 1 e 2 della l.r. 31/08; la trasformazione del bosco è autorizzabile dalle Province, C.M. ed Enti gestori di Parchi/Riserve regionali per territorio di competenza. In assenza di PIF o a piano scaduto, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto se non autorizzata dalla Provincia che (valutate le alternative) può rilasciare l'autorizzazione in caso di pubblica utilità, prevenendo misure di compensazione a carico del richiedente. Le autorizzazioni sono coordinate con le procedure di autorizzazione paesaggistica ex artt. 146-159 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.	<b>PENALIZZANTE (7)</b>
Categorie agricole (8)	Aree coltivate a risaie, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio.	<b>ESCLUDENTE</b>
Categorie agricole (9)	Colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo o protette.	<b>PENALIZZANTE</b>
Aree di pregio agricolo: DOC, DOGC, d.lgs. n. 228/2001	Nelle aree individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e indicate negli albi regionali DOC e DOGC presenti nel S.I.A.R.L., consultabili presso i C.A.A.	<b>ESCLUDENTE</b>
Aree di pregio agricolo: DOP, IGP, IGT e aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo (ai sensi dell'art. 21 commi a), b) e c) d.lgs. n. 228/2001)	Le Province con specifico strumento possono indicare con perimetrazione di dettaglio i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale, qualora non siano individuate si fa riferimento alle aree direttamente interessate.	<b>PENALIZZANTE</b>
<b>TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE</b>		
Aree inserite nel programma di tutela delle risorse idriche (l.r. n. 26/2003 e PTUA d.g.r. n. 2244 del 19 marzo 2006)	Aree di ricarica dell'acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini	<b>PENALIZZANTE</b>
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 d.lgs. n. 152/06, art. 42 l.r. 26/2003)	Zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di rispetto (200 metri) (10)	<b>ESCLUDENTE</b>
Distanza dal corso d'acqua e dai laghi (Reg. decr. n. 523/1904)	Entro 10 metri o entro la distanza definita dallo strumento urbanistico comunale in sede di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (All. B alla d.g.r. 7868/2002 e s.m.i.)	<b>ESCLUDENTE</b>
Distanza dal reticolo idrico di bonifica consortile (Reg. decr. n. 368/1904)	Entro 10 metri fatte salve le eventuali modifiche introdotta dai comuni in sede di modifica al reticolo	<b>ESCLUDENTE</b>
Zone vulnerabili individuate nell'Allegato 10 (paragrafo 3.3) della relazione generale del PTUA d.g.r. n. 2244 del 19 marzo 2006)	Vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata	<b>PENALIZZANTE</b>

(7) Per le aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepite nei PRG/PGT dei Comuni interessati, si applica il criterio escludente.

(8) Stato di fatto dell'uso del suolo, rilevabile nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento della presentazione dell'istanza, è richiesta un'autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.A.A. (Centri Assistenza Agricola) congiuntamente ad un'adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.

(9) Stato di fatto dell'uso del suolo, rilevabile nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento della presentazione dell'istanza, è richiesta un'autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.A.A. (Centri Assistenza Agricola) congiuntamente ad un'adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.

(10) Le zone di tutela assoluta sono costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione; le zone di rispetto sono individuate dalla Regione con un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o derivazione; tali fasce possono però essere integrate e modificate, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l.r. 26/2003, da parte dei Comuni interessati su proposta delle Autorità d'ambito. In assenza di modifica si applicano i 200 metri previsti per legge.



<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>APPLICAZIONE</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ</b>		
Aree soggette a rischio idraulico, fasce fluviali A e B del PAI (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA, così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003 dell'Autorità di Bacino del fiume Po	Nelle fasce A e B sono esclusi nuovi impianti e modifiche che implicino consumo di suolo, ma consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate all'entrata in vigore del PAI per la durata dell'autorizzazione (rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente) previo, se necessario, studio di compatibilità. In presenza di fascia B di progetto, la fascia C sarà soggetta alla normativa prevista dalla B o, laddove il comune abbia valutato le condizioni di rischio ai sensi dell'art. 31, comma 5 della NdA del PAI, a quella definita dallo strumento urbanistico comunale. Tali criteri vanno integrati con le precisazioni e le estensioni contenute integralmente nelle circolari interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	ESCLUDENTE
Aree potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini fascia fluviale C (art. 31 comma 4)	Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ivi ricadenti.	PENALIZZANTE ESCLUDENTE (11)
Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 delle NdA del PAI, così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003)	Sono esclusi nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implicino consumo di suolo nelle aree interessate da: frane attive (Fa) e quiescenti (Fq), esondazioni a pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), conoidi non protetti (Ca) e parzialmente protetti (Cp), valanghe (Ve, Vm). Sono consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate all'entrata in vigore del PAI per la durata dell'autorizzazione (rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente) nelle seguenti aree interessate da: frane quiescenti (Fq) o esondazioni di pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), previo SIA e verifica di compatibilità idraulica. Tali criteri vanno integrati con le precisazioni e le estensioni contenute integralmente nelle circolari interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	ESCLUDENTE
Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267 così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003)	Zona 1: aree instabili con un'elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi. Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti. Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. Le attività di gestione dei rifiuti sono di norma vietate, eccetto quanto previsto dalle circolari citate.	ESCLUDENTE
<b>TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE</b>		
Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, l.r. n. 86/1983 art. 1 lettera a/c/d e art. 142 comma 1, lett. f) d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	ESCLUDENTE
Sistema delle aree regionali protette (l.r. n. 86/1983 art. 1 lettere b/e e art. 34 e art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati), Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e le zone di particolare rilevanza naturale e ambientale individuate nella rete ecologica provinciale e/o regionale.	PENALIZZANTE
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) d.g.r. n. 4345/2001 e successive	Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti. Territorio immediatamente esterno alle aree tutelate, per una porzione pari a 300 metri misurati dal perimetro delle aree protette.	ESCLUDENTE ESCLUDENTE PENALIZZANTE (12)
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (l.r. n. 26/1993)	Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura	PENALIZZANTE

(11) Qualora sia previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(12) Vale per l'ampliamento delle sole strutture accessorie alle discariche esistenti e per le nuove discariche di rifiuti di inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistica/ambientale dell'area, stabilita in sede di Studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente.

FATTORE AMBIENTALE	APPLICAZIONE	CRITERIO
<b>CARATTERI FISICO-MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO</b>		
Ambiti di elevata naturalità del territorio lombardo (art. 17 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale)	Aree di particolare interesse ambientale-paesistico indicate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (volume 2 – repertori – pag. 258/266) ed assoggettate al regime previsto dall'art. 17 delle Norme Tecniche del Piano stesso	ESCLUDENTE
<b>TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>		
Beni culturali (art. 10 e art. 12 comma 1 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	Sono beni culturali quelli definiti dall'art. 10 nonché quelli per i quali sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12	ESCLUDENTE (13)
Beni paesaggistici individui (art. 136, comma 1, lettere a e b d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;	ESCLUDENTE (14)
Beni paesaggistici d'insieme (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 136, comma 1, lettere c – d)	c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze	ESCLUDENTE PENALIZZANTE (15)
Beni paesaggistici tutelati per legge: • montagne (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. d); • ghiacciai (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. e); • zone umide (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. i); • zone di interesse archeologico (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. m);	Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica; i ghiacciai ed i circhi glaciali; zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 448/1976; le zone di interesse archeologico.	ESCLUDENTE
Beni paesaggistici tutelati per legge: • laghi e relative fasce di rispetto (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. b) • fiume Po e relativa fascia di rispetto (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. c);	I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi; per il fiume Po l'ambito tutelato comprende il corso d'acqua e le fasce di territorio sino a 150 metri oltre gli argini maestri o, ove manchino, l'intera area golendale	ESCLUDENTE
Beni paesaggistici tutelati per legge: • corsi d'acqua (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. c); • università agrarie ed usi civici (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. h);	I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.	PENALIZZANTE

(13) È esclusa per i beni culturali la possibilità di realizzare nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Tale esclusione sarà da applicarsi anche all'area di pertinenza del bene oggetto di tutela se individuata. Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico.

(14) È esclusa per i beni paesaggistici individui la possibilità di realizzare nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico.

(15) Vale per le nuove discariche di rifiuti di inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area.

FATTORE AMBIENTALE	APPLICAZIONE	CRITERIO
<b>DESTINAZIONE URBANISTICA</b>		
Destinazione urbanistica (Ambiti di PRG/PGT, l.r. 12/2005 e s.m.i.)	Centri e nuclei storici, ambiti residenziali consolidati, ambiti residenziali di espansione	ESCLUDENTE
Classe di fattibilità studio geologico comunale (d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566).	Classe 4: la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente.	PENALIZZANTE
Aree in vincolo idrogeologico (regio decreto 3267/23 e l.r. n. 31/2008 art. 44)	Sono vietati interventi di trasformazione dell'uso del suolo salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici dei PRG, nei PTCP, nei PIF.	PENALIZZANTE
Zone e fasce di rispetto	Fascia di rispetto: stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di gasdotti.	ESCLUDENTE (16)
Infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree	Stabilita dall'ente Gestore ai sensi del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e d.m. 29 maggio 2008; per le linee aeree si faccia riferimento alle limitazioni previste dal d.m. in merito all'esposizione del personale	ESCLUDENTE
<b>ASPETTI STRATEGICO/FUNZIONALI</b>		
Vicinanza ad impianti di trattamento e recupero di rifiuti	Sempre	PREFERENZIALE
Destinazione urbanistica (Ambiti di PRG/PGT, l.r. 12/2005 e s.m.i.)	Aree agricole generiche, non soggette a tutela	PREFERENZIALE
Preesistenza di una buona viabilità d'accesso e della possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete idrica, rete distribuzione dell'energia e del gas, illuminazione pubblica)	Sempre	PREFERENZIALE
Vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti	Sempre	PREFERENZIALE
Presenza di aree da bonificare	La presenza e la densità di siti contaminati sul territorio, rilevati dall'Anagrafe regionale dei siti inquinati, e la limitazione della movimentazione dei rifiuti sul territorio sono fattori privilegiati ai fini dell'individuazione dei poli di smaltimento, nei limiti in cui è funzionale alla bonifica.	PREFERENZIALE
Suolo interessato da barriera geologica naturale (argille) d.lgs. 36/03 così come corretto dall'allegato A della d.g.r. 14393/03, «ulteriori considerazioni» sull'allegato 1, punto 2.4.3.	Substrato base e fianchi: per inerti: 1 metro di spessore e conducibilità idraulica $<= K \times 10^{-7}$ m/s; per rifiuti non pericolosi: 1 metro di spessore e conducibilità idraulica $K \times 10^{-9}$ m/s; per rifiuti pericolosi: 5 metri di spessore e conducibilità idraulica $K \times 10^{-9}$ m/s	PREFERENZIALE
Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali	Sempre	PREFERENZIALE

- *Criteria per la localizzazione di nuovi impianti per la termovalorizzazione di rifiuti (urbani e speciali pericolosi e non pericolosi) e per le modifiche agli impianti esistenti che implicino un consumo di suolo - D10, R1*

Per impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali si intende:

- impianti di incenerimento e/o di combustione e/o co-combustione anche basati su tecnologie pirolitiche e/o di gassificazione e/o dissociazione molecolare dedicati al trattamento di rifiuti;
- impianti di combustione dedicati al trattamento di c.d.r. (combustibile derivato da rifiuti).

Tali infrastrutture devono:

- essere progettate con la miglior tecnologia disponibile, sia in termini di efficienza nel trattamento termico sia in termini di qualità e quantità delle emissioni;
- essere correttamente dimensionate, al fine di garantire efficienza ed economicità di gestione;
- far seguito ad uno Studio di impatto ambientale (che comprenda adeguate analisi di rischio per la popolazione e per l'ambiente);
- essere dotate di idonei sistemi di controllo e monitoraggio.

L'impatto ambientale da emissioni aeriformi può essere particolarmente sensibile per gli impianti di trattamento termico, i quali possono produrre emissioni in atmosfera tali da interessare porzioni consistenti di territorio.

Gli effetti possono variare in funzione della tecnologia adottata, delle modalità gestionali dell'impianto e delle condizioni atmosferiche. In dipendenza dalle diverse condizioni meteorologiche locali possibili e delle condizioni di esercizio, l'area interessata dalle ricadute delle emissioni di un impianto può cambiare e variare notevolmente in estensione.

(16) Ad eccezione della fascia di rispetto cimiteriale, sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'ente gestore dell'infrastruttura. Non si applica alle strutture già esistenti e per le attività che non comportino ulteriore consumo di suolo.

Pertanto, anche nelle aree giudicate idonee, un criterio per il giudizio di inidoneità può essere individuato in funzione dei seguenti elementi:

- la direzione e la velocità dei venti predominanti;
- le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona;
- l'altezza del camino;
- il tipo e la quantità dell'emissione;
- la presenza di bersagli particolarmente sensibili.

La scelta finale dell'ubicazione dell'impianto deve quindi avvenire successivamente alla fase di pianificazione provinciale (individuazione macroaree potenzialmente idonee) in base alle valutazioni da effettuarsi sulle diverse alternative di localizzazione.

L'impianto dovrà comunque essere localizzato ad una distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati, la cui determinazione farà seguito ad uno studio di approfondimento sulle condizioni climatiche locali, considerando gli aspetti sopra elencati. La localizzazione definitiva dovrà garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, nel rispetto del d.lgs. 133/2005 e del d.lgs. 152/06.

Fermi restando i limiti e le distanze riportati nel paragrafo 8.5.6, di seguito si riportano i vincoli e i fattori ambientali da considerare in sede di pianificazione:

<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>APPLICAZIONE</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>USO DEL SUOLO</b>		
Territori coperti da boschi, foreste e selve, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142, lett. g d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l.r. n. 31/2008)	I Piani di indirizzo forestale (PIF) individuano e delimitano le aree qualificate bosco ai sensi dei commi 1 e 2 della l.r. 31/08; la trasformazione del bosco è autorizzabile dalle Province, C.M. ed Enti gestori di Parchi/Riserve regionali per territorio di competenza. In assenza di PIF o a piano scaduto, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto se non autorizzata dalla Provincia che (valutate le alternative) può rilasciare l'autorizzazione in caso di pubblica utilità, prevedendo misure di compensazione a carico del richiedente. Le autorizzazioni sono coordinate con le procedure di autorizzazione paesaggistica ex artt. 146-159 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.	<b>PENALIZZANTE (17)</b>
Categorie agricole <b>(18)</b>	Aree coltivate a risaie, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio.	<b>ESCLUDENTE PENALIZZANTE (19)</b>
Categorie agricole <b>(20)</b>	Colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo o protette.	<b>PENALIZZANTE</b>
Aree di pregio agricolo: DOC, DOGC, d.lgs. n. 228/2001	Nelle aree individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e indicate negli albi regionali DOC e DOGC presenti nel S.I.A.R.L., consultabili presso i C.A.A.	<b>ESCLUDENTE PENALIZZANTE (21)</b>
Aree di pregio agricolo: DOP, IGP, IGT e aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo (ai sensi dell'art. 21 commi a), b) e c) d.lgs. n. 228/2001)	Le Province con specifico strumento possono indicare con perimetrazione di dettaglio i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale, qualora non siano individuate si fa riferimento alle aree direttamente interessate.	<b>PENALIZZANTE</b>
<b>TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE</b>		
Aree inserite nel programma di tutela delle risorse idriche (l.r. n. 26/2003 e PTUA d.g.r. n. 2244 del 19 marzo 2006)	Aree di ricarica dell'acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini	<b>PENALIZZANTE</b>
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 d.lgs. n. 152/06, art. 42 l.r. 26/2003)	Zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di rispetto (200 metri) <b>(22)</b>	<b>ESCLUDENTE</b>
Distanza dal corso d'acqua e dai laghi (reg. decr. n. 523/1904)	Entro 10 metri o entro la distanza definita dallo strumento urbanistico comunale in sede di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (All. B alla d.g.r. 7868/2002 e s.m.i.)	<b>ESCLUDENTE</b>
Distanza dal reticolo idrico di bonifica consortile (reg. decr. n. 368/1904)	Entro 10 metri fatte salve le eventuali modifiche introdotta dai comuni in sede di modifica al reticolo	<b>ESCLUDENTE</b>

**(17)** Per le aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepite nei PRG/PGT dei comuni interessati, si applica il criterio escludente.

**(18)** Stato di fatto dell'uso del suolo, rilevabile nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento della presentazione dell'istanza, è richiesta un'autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.A.A. (Centri Assistenza Agricola) congiuntamente ad un'adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.

**(19)** Vale per i termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali.

**(20)** Stato di fatto dell'uso del suolo, rilevabile nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento della presentazione dell'istanza, è richiesta un'autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.A.A. (Centri Assistenza Agricola) congiuntamente ad un'adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.

**(21)** Vale per i termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali

**(22)** Le zone di tutela assoluta sono costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione; le zone di rispetto sono individuate dalla Regione con un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o derivazione; tali fasce possono però essere integrate e modificate, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l.r. 26/2003, da parte dei Comuni interessati su proposta delle Autorità d'ambito. In assenza di modifica si applicano i 200 metri previsti per legge.

FATTORE AMBIENTALE	APPLICAZIONE	CRITERIO
<b>TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA</b>		
Piano Regionale Qualità Aria (d.g.r. n. 35196/1998) e d.g.r. n. 7/6501/01 allegato C - d.g.r. n. 5290/07 allegato 1: Zona A1 (ex zone critiche)	Gli impianti alimentati a cdr o a biomasse (rifiuti non pericolosi) sono autorizzabili solo se nei mesi invernali alimentano reti di teleriscaldamento con potenza impiegata mediamente nel periodo invernale nella fornitura calore > 50%. Limiti di emissione ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998, limite di emissione per gli NOx pari a 80 mg/Nm3 (riferito a gas secchi a condizioni normali con l'11% di Ossigeno libero nei fumi). Fatti salvi i limiti previste dalle singole autorizzazioni.	PENALIZZANTE
Piano Regionale Qualità Aria (d.g.r. n. 35196/1998) e d.g.r. n. 7/6501/01 allegato C - d.g.r. n. 5290/07 allegato 1: Zone A2 e C1 (ex zone di risanamento)	Limiti di emissione Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, limite di emissione, limite di emissione per gli NOx pari a 110 mg/Nm3 (riferito a gas secchi a condizioni normali con l'11% di Ossigeno libero nei fumi). Fatti salvi i limiti previste dalle singole autorizzazioni.	PENALIZZANTE
Piano Regionale Qualità Aria (d.g.r. n. 35196/1998) e d.g.r. n. 7/6501/01 allegato C - d.g.r. n. 5290/07 allegato 1: Zone B e C2 (ex zona di mantenimento)	Limiti di emissione Decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Fatti salvi i limiti previste dalle singole autorizzazioni.	PENALIZZANTE
<b>TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ</b>		
Aree soggette a rischio idraulico, fasce fluviali A e B del PAI (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA, così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003 dell'Autorità di Bacino del fiume Po	Nelle fasce A e B sono esclusi nuovi impianti e modifiche che implicino consumo di suolo, ma consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate all'entrata in vigore del PAI per la durata dell'autorizzazione (rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente) previo, se necessario, studio di compatibilità. In presenza di fascia B di progetto, la fascia C sarà soggetta alla normativa prevista dalla B o, laddove il comune abbia valutato le condizioni di rischio ai sensi dell'art. 31, comma 5 della NdA del PAI, a quella definita dallo strumento urbanistico comunale. Tali criteri vanno integrati con le precisazioni e le estensioni contenute integralmente nelle circolari interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	ESCLUDENTE
Aree potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini fascia fluviale C (art. 31 comma 4)	Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ivi ricadenti.	PENALIZZANTE ESCLUDENTE (23)
Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 delle NdA del PAI, così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003)	Sono esclusi nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implicino consumo di suolo nelle aree interessate da: frane attive (Fa) e quiescenti (Fq), esondazioni a pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), conoidi non protetti (Ca) e parzialmente protetti (Cp), valanghe (Ve, Vm). Sono consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate all'entrata in vigore del PAI per la durata dell'autorizzazione (rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente) nelle seguenti aree interessate da: frane quiescenti (Fq) o esondazioni di pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), previo SIA e verifica di compatibilità idraulica. Tali criteri vanno integrati con le precisazioni e le estensioni contenute integralmente nelle circolari interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	ESCLUDENTE
Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267 così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003)	Zona 1: aree instabili con un elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi. Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti. Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. Le attività di gestione dei rifiuti sono di norma vietate, eccetto quanto previsto dalle circolari citate.	ESCLUDENTE



FATTORE AMBIENTALE	APPLICAZIONE	CRITERIO
<b>TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE</b>		
Aree naturali protette e Parchi naturali (legge 394/91 art. 2, l.r. n. 86/1983 art. 1 lettera a/c/d e d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. f)	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	ESCLUDENTE
Sistema delle aree regionali protette (l.r. n. 86/1983 art. 1 lettere b/e e art. 34 e d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. f)	Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati), Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e le zone di particolare rilevanza naturale e ambientale individuate nella rete ecologica provinciale e/o regionale. I progetti da realizzare in aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., devono essere autorizzati ex art. 146-159 del medesimo decreto.	PENALIZZANTE
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) d.g.r. n. 4345/2001 e successive	Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti	ESCLUDENTE
	Territorio immediatamente esterno alle aree tutelate, per una porzione pari a 300 metri misurati dal perimetro delle aree protette.	ESCLUDENTE (24) PENALIZZANTE (25)
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (l.r. n. 26/1993)	Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura	PENALIZZANTE
<b>CARATTERI FISICO-MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO</b>		
Ambiti di elevata naturalità del territorio lombardo (art. 17 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale)	Aree di particolare interesse ambientale-paesistico indicate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (volume 2 – repertori – pag. 258/266) ed assoggettate al regime previsto dall'art. 17 delle Norme Tecniche del Piano stesso	ESCLUDENTE
<b>TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>		
Beni culturali (art. 10 e art. 12 comma 1 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	Sono beni culturali quelli definiti dall'art. 10 nonché quelli per i quali sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12	ESCLUDENTE (26)
Beni paesaggistici individui (art. 136, comma 1, lettere a e b d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;	ESCLUDENTE (27)
Beni paesaggistici d'insieme (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 136, comma 1, lettere c – d)	c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze	ESCLUDENTE (28) PENALIZZANTE (29)

(24) Vale per i nuovi impianti.

(25) Vale per la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che comportino ulteriore consumo di suolo; il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistica/ambientale dell'area stabilita in sede di Studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente.

(26) È esclusa per i beni culturali la possibilità di realizzare nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Tale esclusione sarà da applicarsi anche all'area di pertinenza del bene oggetto di tutela se individuata. Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045) che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico.

(27) È esclusa per i beni paesaggistici individui la possibilità di realizzare nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico.

(28) Vale per i nuovi impianti.

(29) Vale per i termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici.

<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>APPLICAZIONE</b>	<b>CRITERIO</b>
Beni paesaggistici tutelati per legge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• montagne (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. d);</li> <li>• ghiacciai (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. e);</li> <li>• zone umide (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. i);</li> <li>• zone di interesse archeologico (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. m);</li> </ul>	Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica; i ghiacciai ed i circhi glaciali; zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 448/1976; le zone di interesse archeologico.	ESCLUDENTE
Beni paesaggistici tutelati per legge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• laghi e relative fasce di rispetto (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. b)</li> <li>• fiume Po e relativa fascia di rispetto (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. c);</li> </ul>	I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi; per il fiume Po l'ambito tutelato comprende il corso d'acqua e le fasce di territorio sino a 150 metri oltre gli argini maestri o, ove manchino, l'intera area golendale	ESCLUDENTE
Beni paesaggistici tutelati per legge: <ul style="list-style-type: none"> <li>• corsi d'acqua (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. c);</li> <li>• università agrarie ed usi civici (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. h);</li> </ul>	I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.	PENALIZZANTE
<b>DESTINAZIONE URBANISTICA</b>		
Destinazione urbanistica (Ambiti di PRG/PGT, l.r. 12/2005 e s.m.i.)	Centri e nuclei storici, ambiti residenziali consolidati, ambiti residenziali di espansione	ESCLUDENTE
Classe di fattibilità studio geologico comunale (d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566).	Classe 4: la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente.	PENALIZZANTE
Aree in vincolo idrogeologico (regio decreto 3267/23 e l.r. n. 31/2008 art. 44)	Interventi di trasformazione dell'uso del suolo possono essere autorizzati dalla Provincia e dai Comuni in conformità alle informazioni idrogeologiche	PENALIZZANTE
Zone e fasce di rispetto	Fascia di rispetto: stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di gasdotti.	ESCLUDENTE (30)
Infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree	Stabilita dall'Ente Gestore ai sensi del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e d.m.29 maggio 2008; per le linee aeree si faccia riferimento alle limitazioni previste dal d.m. in merito all'esposizione del personale	ESCLUDENTE
<b>ASPETTI STRATEGICO/FUNZIONALI</b>		
Destinazione urbanistica (Ambiti di PRG/PGT, l.r. 12/2005 e s.m.i.)	Ambiti industriali/produttivi/artigianali esistenti o dismessi	PREFERENZIALE
Preesistenza di una buona viabilità d'accesso e della possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete idrica, rete distribuzione dell'energia e del gas, illuminazione pubblica)	Sempre	PREFERENZIALE
Vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti	Sempre	PREFERENZIALE
Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento	Sempre	PREFERENZIALE
Vicinanza a reti per la fornitura di energia elettrica	Sempre	PREFERENZIALE
Presenza di aree da bonificare	La presenza e la densità di siti contaminati sul territorio, rilevati dall'Anagrafe regionale dei siti inquinati, e la limitazione della movimentazione dei rifiuti sul territorio sono fattori privilegiati ai fini dell'individuazione dei poli di smaltimento, nei limiti in cui è funzionale alla bonifica.	PREFERENZIALE
Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali	Sempre	PREFERENZIALE

(30) Ad eccezione della fascia di rispetto cimiteriale, sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'ente gestore dell'infrastruttura. Non si applica alle strutture già esistenti e per le attività che non comportino ulteriore consumo di suolo.

- *Criteri per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12 e per le infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diversi dai centri di raccolta così come definiti dal d.m. 13 maggio 2009, nonché per le modifiche che implicano un consumo di suolo.*

Fermi restando i limiti e le distanze riportati nel paragrafo 8.5.6, di seguito si riportano i vincoli e i fattori ambientali da considerare in sede di pianificazione:

FATTORE AMBIENTALE	APPLICAZIONE	CRITERIO
<b>USO DEL SUOLO</b>		
Territori coperti da boschi, foreste e selve, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142, lett. g d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l.r. n. 31/2008)	I Piani di indirizzo forestale (PIF) indirizzo forestale (PIF) individuano e delimitano le aree qualificate bosco ai sensi dei commi 1 e 2 della l.r. 31/08; la trasformazione del bosco è autorizzabile dalle Province, C.M. ed Enti gestori di Parchi/Riserve regionali per territorio di competenza. In assenza di PIF o a piano scaduto, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto se non autorizzata dalla Provincia che (valutate le alternative) può rilasciare l'autorizzazione in caso di pubblica utilità, prevedendo misure di compensazione a carico del richiedente. Le autorizzazioni sono coordinate con le procedure di autorizzazione paesaggistica ex artt. 146-159 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.	PENALIZZANTE (31)
Categorie agricole (32)	Aree coltivate a risaie, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio.	ESCLUDENTE
Categorie agricole (33)	Colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e vivai di essenze e legnose agrarie forestali a pieno campo o protette.	PENALIZZANTE
Aree di pregio agricolo: DOC, DOGC, d.lgs. n. 228/2001)	Nei limiti delle aree direttamente interessate	ESCLUDENTE
Aree di pregio agricolo: DOP, IGP, IGT e aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo (ai sensi dell'art. 21 commi a), b) e c) d.lgs. n. 228/2001)	Le Province con specifico strumento possono indicare con perimetrazione di dettaglio i macro/micro ambiti direttamente interessati da produzioni agricole di pregio, così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale, qualora non siano individuate si fa riferimento alle aree direttamente interessate.	PENALIZZANTE
<b>TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE</b>		
Aree inserite nel programma di tutela delle risorse idriche (l.r. n. 26/2003 e PTUA d.g.r. n. 2244 del 19 marzo 2006)	Aree di ricarica dell'acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini	PENALIZZANTE
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 d.lgs. n. 152/06, art. 42 l.r. 26/2003)	Zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di rispetto (200 metri) (34)	ESCLUDENTE
Distanza dal corso d'acqua e dai laghi (Pulizia idraulica reg. decr. n. 523/1904)	Entro 10 metri o entro la distanza definita dallo strumento urbanistico comunale in sede di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (All. B alla d.g.r. 7868/2002 e s.m.i.)	ESCLUDENTE
Distanza dal reticolo idrico di bonifica consortile (reg. decr. n. 368/1904)	Entro 10 metri fatte salve le eventuali modifiche introdotta dai comuni in sede di modifica al reticolo	ESCLUDENTE
Zone vulnerabili individuate nell'Allegato 10 paragrafo 3.3 della relazione generale del PTUA (d.g.r. n. 2244 del 19 marzo 2006)	Vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata	PENALIZZANTE

(31) Per le aree coperte da boschi di protezione individuati dal corpo forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepite nei PRG/PGT dei comuni interessati, si applica il criterio escludente.

(32) Stato di fatto dell'uso del suolo, rilevabile nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento della presentazione dell'istanza, è richiesta un'autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.A.A. (Centri Assistenza Agricola) congiuntamente ad un'adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.

(33) Stato di fatto dell'uso del suolo, rilevabile nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento della presentazione dell'istanza, è richiesta un'autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.A.A. (Centri Assistenza Agricola) congiuntamente ad un'adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.

(34) Le zone di tutela assoluta sono costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione; le zone di rispetto sono individuate dalla Regione con un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o derivazione; tali fasce possono però essere integrate e modificate, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l.r. 26/2003, da parte dei Comuni interessati su proposta delle Autorità d'ambito. In assenza di modifica si applicano i 200 metri previsti per legge.

<b>FATTORE AMBIENTALE</b>	<b>APPLICAZIONE</b>	<b>CRITERIO</b>
<b>TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ</b>		
Aree soggette a rischio idraulico, fasce fluviali A e B del PAI (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA, così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	Nelle fasce A e B sono esclusi nuovi impianti e modifiche che implicino consumo di suolo, ma consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate all'entrata in vigore del PAI per la durata dell'autorizzazione (rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente) previo, se necessario, studio di compatibilità. In presenza di fascia B di progetto, la fascia C sarà soggetta alla normativa prevista dalla B o, laddove il comune abbia valutato le condizioni di rischio ai sensi dell'art. 31, comma 5 della NdA del PAI, a quella definita dallo strumento urbanistico comunale. Tali criteri vanno integrati con le precisazioni e le estensioni contenute integralmente nelle circolari interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	ESCLUDENTE
Aree potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini fascia fluviale C (art. 31 comma 4)	Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ivi ricadenti.	PENALIZZANTE ESCLUDENTE (35)
Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 delle NdA del PAI, così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003)	Sono esclusi nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implicino consumo di suolo nelle aree interessate da: frane attive (Fa) e quiescenti (Fg), esondazioni a pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), conoidi non protetti (Ca) e parzialmente protetti (Cp), valanghe (Ve, Vm). Sono consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento già autorizzate/comunicate all'entrata in vigore del PAI per la durata dell'autorizzazione (rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente) nelle seguenti aree interessate da: frane quiescenti (Fg) o esondazioni di pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), previo SIA e verifica di compatibilità idraulica. Tali criteri vanno integrati con le precisazioni e le estensioni contenute integralmente nelle circolari interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	ESCLUDENTE
Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267 così come integrate dalle circolari interpretative n. 3128 del 14 maggio 2003 e n. 5101 del 24 luglio 2003).	Zona 1: aree instabili con un'elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi. Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti. Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. Le attività di gestione dei rifiuti sono di norma vietate, eccetto quanto previsto dalle circolari citate.	ESCLUDENTE
<b>TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE</b>		
Aree naturali protette e Parchi naturali (legge 394/91 art. 2, l.r. n. 86/1983 art. 1 lettera a/c/d e d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. f)	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	ESCLUDENTE
Sistema delle aree regionali protette (l.r. n. 86/1983 art. 1 lettere b/e e art. 34 e d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. f)	Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati), Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e le zone di particolare rilevanza naturale e ambientale individuate nella rete ecologica provinciale e/o regionale. I progetti da realizzare in aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., devono essere autorizzati ex art. 146-159 del medesimo decreto.	PENALIZZANTE
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) d.g.r. n. 4345/2001 e successive.	Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti.	ESCLUDENTE
	Territorio immediatamente esterno alle aree tutelate, per una porzione pari a 300 metri misurati dal perimetro delle aree protette.	ESCLUDENTE PENALIZZANTE (36)
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (l.r. n. 26/1993)	Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura	PENALIZZANTE

(35) Qualora sia previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(36) Vale per le nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti da almeno 5 anni e che non comportino ulteriore consumo di suolo, qualora le attività non necessitino delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/06 e allo scarico ai sensi del d.lgs. 152/99 e non comportino un significativo aumento del traffico locale. Rimane fermo l'obbligo di effettuare lo studio di incidenza.

FATTORE AMBIENTALE	APPLICAZIONE	CRITERIO
<b>CARATTERI FISICO - MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO</b>		
Ambiti di elevata naturalità del territorio lombardo (art. 17 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale)	Aree di particolare interesse ambientale-paesistico indicate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (volume 2 - repertori - pag. 258/266) ed assoggettate al regime previsto dall'art. 17 delle Norme Tecniche del Piano stesso	ESCLUDENTE
<b>TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>		
Beni culturali (art. 10 e art. 12 comma 1 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	Sono beni culturali quelli definiti dall'art. 10 nonché quelli per i quali sia stata verificata la sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12	ESCLUDENTE (37)
Beni paesaggistici individui (art. 136, comma 1, lettere a e b d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)	a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;	ESCLUDENTE (38)
Beni paesaggistici d'insieme (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 136, comma 1, lettere c - d)	c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.	ESCLUDENTE PENALIZZANTE (39)
Beni paesaggistici tutelati per legge: • montagne (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. d); • ghiacciai (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. e); • zone umide (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. i); • zone di interesse archeologico (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. m);	Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica; i ghiacciai ed i circhi glaciali; zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 448/1976; le zone di interesse archeologico.	ESCLUDENTE
Beni paesaggistici tutelati per legge: • laghi e relative fasce di rispetto (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. b) • fiume Po e relativa fascia di rispetto (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. c);	I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi; per il fiume Po l'ambito tutelato comprende il corso d'acqua e le fasce di territorio sino a 150 metri oltre gli argini maestri o, ove manchino, l'intera area golenale	ESCLUDENTE
Beni paesaggistici tutelati per legge: • corsi d'acqua (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. c); • università agrarie ed usi civici (d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 142, comma 1, lett. h);	I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.	PENALIZZANTE

(37) È esclusa per i beni culturali la possibilità di realizzare nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Tale esclusione sarà da applicarsi anche all'area di pertinenza del bene oggetto di tutela se individuata. Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045) che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico.

(38) È esclusa per i beni paesaggistici individui la possibilità di realizzare nuovi impianti e modifiche agli impianti esistenti che implichino ulteriore consumo di suolo. Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto, condotto sulla base delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico.

(39) Vale per le attività da avviarsi all'interno di strutture esistenti da almeno 5 anni che non comportino ulteriore consumo di suolo.



FATTORE AMBIENTALE	APPLICAZIONE	CRITERIO
<b>DESTINAZIONE URBANISTICA</b>		
Destinazione urbanistica (Ambiti di PRG/PGT, l.r. 12/2005 e s.m.i.)	Centri e nuclei storici, ambiti residenziali consolidati, ambiti residenziali di espansione	ESCLUDENTE
Classe di fattibilità studio geologico comunale (d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566).	Classe 4: la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente.	PENALIZZANTE
Aree in vincolo idrogeologico (regio decreto 3267/23 e l.r. n. 31/2008 art. 44)	Interventi di trasformazione dell'uso del suolo possono essere autorizzati dalla Provincia e dai Comuni in conformità alle informazioni idrogeologiche	PENALIZZANTE
Zone e fasce di rispetto	Fascia di rispetto: stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e di gasdotti.	ESCLUDENTE (40)
Infrastrutture lineari energetiche interrate e aeree	Stabilita dall'Ente Gestore ai sensi del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e d.m. 29 maggio 2008; per le linee aeree si faccia riferimento alle limitazioni previste dal d.m. in merito all'esposizione del personale	ESCLUDENTE
<b>ASPETTI STRATEGICO/FUNZIONALI</b>		
Vicinanza ad impianti di trattamento e recupero di rifiuti	Sempre	PREFERENZIALE
Destinazione urbanistica (Ambiti di PRG/PGT, l.r. 12/2005 e s.m.i.)	Ambiti industriali/produttivi/artigianali esistenti o dismessi (41)	PREFERENZIALE
Preesistenza di una buona viabilità d'accesso e della possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete idrica, rete distribuzione dell'energia e del gas, illuminazione pubblica)	Sempre	PREFERENZIALE
Vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti	Sempre	PREFERENZIALE
Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali	Sempre	PREFERENZIALE

### 8.6.2 Raccomandazioni particolari

- Raccomandazioni per le aree di pregio agricolo, classificate ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, in DOC, DOGC, DOP, IGP, IGT e per le aree interessate da agricolture biologiche o agriturismo (ai sensi dell'art. 21 commi a, b e c).

Il presente Documento di programmazione, ha recepito quanto previsto nell'atto di indirizzo in materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in attuazione della l.r. 26/2003, approvato dal Consiglio Regionale il 14 aprile 2004; esso prevede infatti l'esclusione di qualsiasi tipologia impiantistica nelle aree in oggetto. In merito all'individuazione cartografica delle aree in questione, si è consapevoli che i tempi non sono maturi per consentire tale operazione, si propone comunque che se, in sede di redazione cartografica, si dispone di parte dei perimetri richiesti ben definiti da mappali (esempio disciplinari UE), gli stessi vengano indicati, altrimenti il vincolo verrà definito in una successiva verifica sulle macro-aree indicate idonee, per escludere la localizzazione su terreni interessati effettivamente da produzioni agricole di pregio; ciò si intende nei casi in cui il proprietario dei terreni/lotti è in grado di dimostrare di avere in atto una coltivazione di pregio certificata alla data di entrata in vigore del presente documento, in tal caso il vincolo di esclusione dagli impianti è vigente e cogente. Questo non vieta che in prossimità dei lotti interessati dalle aree di cui sopra, vi si possano localizzare impianti.

Si fa presente che la D.G. Agricoltura della Regione ha avviato su tutto il territorio regionale una serie di sperimentazioni per la definizione di Zone Agricole di Pregio e per la determinazione del Valore agro/forestale. Tali elaborazioni si basano su dati di fertilità della «Land Capability» e sull'uso del suolo. Per le Zone Agricole di Pregio sono state distinte 5 zone omogenee in tutta la Lombardia (Pianura, Legnose di pregio, Montana, Mantovana, Riscicola) e per ciascuna di queste sono state individuate colture caratteristiche differenti; la sovrapposizione dei poligoni delle colture selezionate per ciascuna zona omogenea con la «Land Capability» ha determinato le zone agricole di pregio a scala regionale. Per quanto riguarda la determinazione del valore agro/forestale è stato utilizzato il metodo «Methland» che anch'esso media ed analizza dati di fertilità ed uso suolo.

I livelli informativi così prodotti sono contemplati nell'accordo di partecipazione per lo sviluppo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale e del sistema informativo territoriale integrato. Si ritiene che tali basi conoscitive possano costituire elemento di indirizzo ed orientamento per le determinazioni delle Amministrazioni Provinciali, sia sotto il profilo dell'informazione contenuta sia sotto il profilo metodologico.

- Raccomandazioni per le aree appartenenti alla Rete Natura 2000

Come detto in precedenza, la Provincia, in base ai criteri definiti a livello regionale eventualmente sommati a ulteriori prescrizioni derivate dal PTCP, individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti, e per differenza indica le aree potenzialmente idonee. In base agli artt. 1 e 2 alla d.g.r. n. 7/14106/03 (allegati C e D) in recepimento del d.P.R. 357/97 e s.m.i. (allegato G), i proponenti di piani territoriali anche settoriali, pena l'inammissibilità degli stessi alla Regione, predispongono uno studio atto a verificare gli

(40) Ad eccezione della fascia di rispetto cimiteriale, sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'ente gestore dell'infrastruttura. Non si applica alle strutture già esistenti e per le attività che non comportino ulteriore consumo di suolo.

(41) Non si applica agli impianti di compostaggio e alla depurazione biologica dei fanghi riutilizzabili in agricoltura; infatti tali impianti trovano miglior collocazione nelle aree agricole generiche, non soggette a tutela e agli impianti di trattamento meccanico di rifiuti inerti, che devono essere collocati preferibilmente in ambito estrattivo attivo.

impatti diretti e indiretti sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS) delle previsioni di pianificazione (nel caso dei piani rifiuti si rivolgono quindi alle aree idonee individuate per la localizzazione degli impianti).

Detto questo, la Provincia, prima dell'adozione in consiglio provinciale del Piano di gestione dei rifiuti, deve sottoporre lo studio di incidenza alla D.G. Qualità dell'Ambiente, U.O. Pianificazione Ambientale e gestione dei Parchi, Struttura «Valorizzazione aree protette e difesa della biodiversità», la quale, sentiti gli Enti gestori e raccolti i relativi pareri, si esprime entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti mediante atto dirigenziale (gli istruttori possono chiedere una sola volta integrazioni, in tal caso i termini per il rilascio della VI decorrono dalla data di inoltro delle integrazioni).

Considerando che le aree Natura 2000 sono escluse dalla localizzazione di tutte le tipologie impiantistiche, ad eccezione dei compostaggi per la frazione verde, gli impatti diretti sono pressoché assenti, pertanto lo sforzo d'analisi dovrà essere rivolto a quelli indiretti.

Conseguita la VI, il Piano può essere adottato in consiglio provinciale e sottoposto alla Regione, D.G. Reti e Servizi di P.U. per l'approvazione definitiva.

*N.B.* – La normativa regionale vigente in materia di Rete Natura 2000, non fornisce nessuna indicazione circa eventuali prescrizioni valide per gli interventi nei territori immediatamente esterni ai SIC e alle ZPS, altresì non chiarisce entro quale distanza sia obbligatorio effettuare lo studio di incidenza funzionale al rilascio della valutazione di incidenza positiva da parte dell'autorità competente. La Regione pertanto, al fine di garantire una miglior tutela delle aree oggetto del presente paragrafo, inserisce precauzionalmente l'obbligo di effettuare lo Studio di Incidenza ai sensi della d.g.r. n. 7/14106/03 (allegati C e D) per tutti i progetti da localizzarsi in un'area compresa tra il perimetro del SIC o della ZPS e i 2 km di distanza.

Inoltre, in recepimento di quanto stabilito con legge regionale n. 12 del luglio 2007, art. 8 comma 7, ai fini di tutelare ulteriormente i Siti Natura 2000 presenti sul territorio lombardo, è fissata una distanza di rispetto minima che esclude la realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, pari a 300 metri misurati dal perimetro dell'area oggetto di tutela. Per le infrastrutture esistenti, le varianti sostanziali agli impianti che comportino ulteriore consumo di suolo, incrementi volumetrici e/o di superficie utilizzata, saranno consentite solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area, che preveda l'individuazione/determinazione di adeguate misure di mitigazione/compensazione da parte dell'ente territorialmente competente.

• *Aspetti da considerare per le aree idonee prossime ad ambienti di pregio naturalistico o paesaggistico*

- generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe;
- aumento del traffico sulla rete stradale interessata;
- contaminazione di risorse idriche sotterranee;
- contaminazione di risorse idriche superficiali;
- aumento del grado di disturbo arrecato dall'inquinamento acustico;
- danni a strutture o disagi alla popolazione o all'ambiente determinati da vibrazioni;
- disturbo dovuto alla diffusione di odori;
- incremento dell'inquinamento atmosferico;
- accumulo di tossici nella catena alimentare;
- dispersione materiali leggeri attorno al sito;
- danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali;
- concentrazione di animali molesti nell'area dell'impianto;
- alterazione del paesaggio (visibilità);
- eliminazione o alterazione di ecosistemi.

• *Raccomandazioni in aree soggette a forte inquinamento atmosferico*

L'impatto ambientale dovuto alle emissioni aeriformi degli impianti di trattamento termico può interessare porzioni consistenti di territorio. Gli effetti possono variare in funzione della tecnologia adottata, delle modalità gestionali dell'impianto e delle condizioni atmosferiche.

In dipendenza dalle diverse condizioni meteorologiche locali possibili e delle condizioni di esercizio, l'area interessata dalle ricadute delle emissioni di un impianto può cambiare e variare notevolmente in estensione. Pertanto, anche nelle aree giudicate idonee, può essere individuato un criterio per il giudizio di idoneità in funzione dei venti predominanti o persistenti e della presenza di bersagli particolarmente sensibili.

• *Raccomandazioni per aree ricadenti in siti soggetti ad erosione*

Le Province individuano le aree soggette a fenomeni di erosione o a fenomeni di dilavamento superficiale per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione. In queste zone dovrà essere garantita la sicurezza degli impianti esistenti e previsti.

• *Raccomandazioni per siti soggetti a rischio di valanghe e a rischio di incendi boschivi*

Le aree esposte al rischio di valanghe, qualora esattamente identificate e delimitate, sono da considerarsi non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

Le zone classificate mediante apposito strumento, a «rischio di incendio boschivo» sono da considerati non idonee alla localizzazione di impianti se sottoposte a vincolo di rimboschimento, altrimenti potranno ospitare impianti, previa adeguate misure di messa in sicurezza. Le Province potranno altresì definire specifiche misure per la minimizzazione del rischio.

## 8.7 Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di compensazione ambientale

Gli interventi di inserimento ambientale degli impianti richiedono gradualità e tempi medio/lunghi di realizzazione, da considerare in fase di programmazione temporale.

Le proposte di impianti presentate all'ente che rilascia l'autorizzazione, dovranno considerare le indicazioni fornite dal presente documento e dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, considerando tutte le prescrizioni di settore in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

I progetti proposti dovranno valutare, oltre ai costi di manutenzione a regime, anche i costi legati al continuo divenire dei soprasuoli vegetali esistenti o ricostituiti; le aree verdi prossime agli impianti e l'area di rispetto diventano funzionali alle esigenze di mitigazione degli impatti, all'abbattimento delle polveri e al mascheramento.

Lo studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale deve assumere grande importanza, allo scopo di migliorare

la destinazione d'uso del suolo fornendo indicazioni di pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante finanziamenti.

Tale studio, dovrebbe far seguito ad un approfondimento dell'impatto visivo generato dalla localizzazione degli impianti sul paesaggio, in modo tale da fornire valide indicazioni per il corretto posizionamento delle essenze vegetali. L'alternanza di spazi aperti e masse vegetali di differenti tipologie, dimensioni e altezze può concorrere, oltre alla riduzione dell'impatto visivo, anche alla formazione di biotopi particolari che possono trasformarsi in rifugio per specie vegetali o animali ormai poco diffuse nelle aree urbanizzate. Un'attenzione particolare in questo senso va rivolta alle aree agricole peri-urbane, infatti il progetto e le relative misure di mitigazione ambientale possono contribuire a ricomporre il rapporto tra urbanizzato e campagna.

Gli interventi di compensazione si realizzano principalmente facendo ricorso a:

- fasce boscate;
- ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;
- corridoi ecologici/biologici;
- siepi e filari;
- forestazione produttiva;
- rinaturalizzazione;
- verde ricreativo, parchi e giardini;
- bonifiche e recuperi ambientali;
- piste ciclabili.

### 8.7.1 Proposte per l'inserimento ambientale delle discariche

Facendo presente che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo, il progetto della discarica dovrà essere comunque accompagnato da uno studio paesaggistico a sè o rientrante nella VIA; sempre in questa sede dovranno essere previste adeguate misure di compensazione, scelte tra quelle elencate nel paragrafo precedente. Sia per l'area relativa alla riqualificazione ambientale della discarica che per l'area di compensazione dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa, che potrà essere effettuata anche attraverso accordi con gli agricoltori interessati.

L'area di compensazione della discarica dovrà essere individuata e piantumata in modo contestuale all'apertura della discarica stessa.

In generale si deve tenere presente che le opere di recupero sono caratterizzate da una serie di possibili problemi generati dalla discarica che influiscono sulla fertilità dei suoli e conseguentemente sul loro equipaggiamento arboreo e arbustivo (es.: perdita di biogas, acidità del terreno, difficoltà di deflusso delle acque piovane); pertanto le opere di compensazione necessitano di una gradualità di inserimento su progetti che si sviluppano in un arco temporale di anni. Occorre quindi ragionare in termini di programmazione degli interventi sia in ordine alla salvaguardia del sistema rurale in cui si inseriscono, sia a protezione degli insediamenti urbani presenti e futuri.

In quest'ottica, le tecniche estensive che prevedono l'utilizzo di giovani piantine forestali autoctone sono quelle che, in generale, meglio si adattano alle cattive condizioni edafiche di queste aree.

La gradualità delle tecniche forestali tende a ottenere nel medio periodo situazioni stabili ed equilibrate con ridotti interventi di manutenzione catalizzando le risorse della natura; le tecniche del giardinaggio, viceversa, consentono di ricostituire soprassuoli più artificiali e quindi meno stabili, da ottenere in tempi brevi con intenso uso di mezzi esterni e secondo priorità di tipo estetico.

Nelle aree di compensazione le varie tecniche esecutive possono essere opportunamente miscelate dando comunque preferenza a quelle caratterizzate da maggior naturalità.

#### • Specie vegetali impiegabili

La scelta delle specie vegetali deve ricondursi alla vegetazione potenziale della zona estesa anche agli ecosistemi paragonabili alle condizioni ambientali della discarica. Si dovrebbe pertanto ricorrere all'impiego delle specie autoctone e ad alcune specie esotiche spontanee o naturalizzate.

Per il corpo della discarica, completamente desertizzato, nel Nord Italia si impiegano prevalentemente specie arboree, arbustive ed erbacee pioniere e miglioratrici del terreno.

In generale, fatto salva la situazione ambientale locale, possono essere usate le specie idonee per l'ingegneria naturalistica ossia:

- specie rustiche: ad es. *Rubus* spp, *Rosa canina*, *Ulmus* spp, *Buddleia davidii*, *Cytisus scoparius*;
- elevata capacità di accrescimento radicale: ad es. *Salix* spp., *Populus* spp., *Corylus avellana*, *Robinia pseudoacacia*, *Viburnum lantana*, *Salix purpurea*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus cathartica*, *Hippophae rhamnoides*;
- grande capacità di sviluppo di polloni: ad es. *Salix* spp., *Alnus glutinosa*, *Corylus avellana*, *Laburnum anagyroides*, *Castanea sativa*, *Sambucus nigra*;
- resistenza all'inghiainamento: ad es. *Populus* spp., *Crataegus monogyna*, *Pinus sylvestris*, *Ligustrum vulgare*, *Acer pseudoplatanus*, *Corylus avellana*, *Prunus spinosa*;
- resistenza al ristagno idrico: ad es. *Populus* spp., *Salix* spp., *Alnus* spp., *Sambucus nigra*;
- più in generale resistenza alle condizioni di stress.

La scelta delle specie dovrebbe considerare:

- esigenze paesaggistiche (fioriture, colorazioni, profilo, dimensioni, portamento) ad es.: *Prunus avium*, *Pyrus communis*, *Betula alba*, *Cytisus scoparius*;
- capacità di fornire alimento e rifugio alla fauna: ad es. *Prunus avium*, *Prunus padus*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum opulus*, *Sorbus aria*, *Sorbus aucuparia*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*, *Rosa canina*;
- rapido accrescimento: ad es. *Ulmus* spp., *Acer campestre*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Salix* spp.

Per garantire una pronta copertura, una selezione naturale e un'adeguata biodiversità è efficace ricorrere ad un buon numero di specie anche non strettamente legate vegetazione locale potenziale.

Tra le specie impiegate, risultano maggiormente idonee alle discariche: l'*Ulmus* spp., *Acer* spp., *Ligustrum vulgare*, *Populus nigra* e tra le erbacee risultate più resistenti in una ricerca effettuata dall'Università di Pavia: *Solidago gigantea*, *Parietaria officinalis*, *Poa*

trivialis, Partenocissus sp.pl., Urtica dioica, Galium aparine, Humulus lupulus, Duchesnea indic., Artemisia verloturum, Daucus carota, Bromus sterilis, Verbena officinalis.

- *Tipologia delle piante*

Le piante che risultano più idonee sono le giovani piante arboree ed arbustive di tipo forestale di 1-3 anni di età: semenzali, trapianti o in contenitore.

Le piante in contenitore con diametro da 18 a 24 cm di circa 2 anni di età e altezza di m 1.0 gennaio 1950, presentano il miglior rapporto costi/benefici anche per il periodo di impianto molto più ampio, minor delicatezza nell'uso, minor sofferenza nel periodo post-trapianto.

Nei vari progetti sperimentali, sono state impiegate quasi esclusivamente piante prodotte da semi di origine locale e si ritiene che questo favorisca il risultato.

La scelta della tipologia di pianta è correlata alle finalità e alle risorse a disposizione e alla necessità di ottenere un successo in tempi brevi.

Nell'ultimo quinquennio un numero crescente di vivai pubblici e privati hanno messo a disposizione questo tipo di piante.

- *Distribuzione delle piante*

La distribuzione delle piante dovrebbe seguire il disegno paesaggistico dell'opera e del profilo che si vuole ottenere, tenendo conto del risultato nel lungo periodo.

La progettazione delle aree di compensazione e il loro raccordo con il corpo della discarica spesso in sopraelevazione, richiedono l'applicazione dei concetti di disegno del paesaggio forestale.

La densità per ettaro deve essere elevata per ottenere in tempi brevi la chiusura delle chiome con una copertura arborea e arbustiva totale del suolo.

Secondo la dimensione delle piante, la densità può essere tra le 2.000 e le 3.000 piante. Una maggiore densità può essere utilizzata nelle aree arbustive.

In genere le specie sono disposte in piccoli gruppi omogenei di 30-50 m, secondo moduli di rimboschimento che accostano le diverse specie tenendo conto delle caratteristiche intrinseche e fenologiche.

Schematicamente, è utile predisporre un modulo per la fascia esterna più ricca di arbusti appartenenti alle specie del mantello e uno per la parte interna del bosco più ricco di alberi.

- *Manutenzione*

Per le finalità descritte in premessa, e rispondere alla salvaguardia del territorio circostante la discarica e conseguentemente alle attese della popolazione, risulta fondamentale anche la parte legata alla manutenzione. Sono infatti necessarie cure intensive sino alla chiusura delle chiome e in un periodo successivo di cure estensive che rientrano nella fase di gestione post-chiusura. Questa fase inizia in tutti i recuperi realizzati sin dalla fase preparatoria. Infatti ogni singolo intervento richiede una specifica manutenzione sia per le difficili condizioni presenti sulle discariche sia per la necessità di garantire comunque il successo degli impianti vegetali. La manutenzione, dopo la conclusione delle operazioni di impianto consiste nel primo triennio in interventi intensivi mentre successivamente, sino alla gestione a regime, è di carattere estensivo.

Gli interventi, differenziati secondo le tipologie, consistono in:

- irrigazioni di soccorso (da n. 3 a n. 10 interventi nei mesi primaverili-estivi);
- cure localizzate (scerbature al piede, potature di allevamento, rimozione rampicanti concimazioni, ripristino verticalità);
- sfalci e trinciature erba (da 2 a 6 interventi per stagione);
- sostituzione fallanze (mortalità variabile dal 2-3% in condizioni ottimali al 30% sul corpo dei rifiuti in assestamento).

### 8.7.2. Inserimento di edifici e strutture

Ferme restando le indicazioni previste per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica e le relative autorizzazioni, così come le indicazioni per i restanti ambiti non oggetto di tutela, l'inserimento dei nuovi edifici e strutture nel territorio dovrà tenere in considerazione anche il loro aspetto estetico. Tali esigenze sono fondamentalmente impostate sulla ricerca del decoro delle forme e dei colori, delle finiture delle strutture e su una corretta disposizione e gestione dei piazzali dove sostano i rifiuti in ingresso ed i prodotti delle lavorazioni in uscita.

Si forniscono indicazioni di massima da utilizzare nella progettazione ed edificazione dell'area, da valutarsi caso per caso in relazione al tipo di impianto e al contesto:

- copertura massima dell'area, comprese le superfici occupate dagli impianti: 30%
- superfici a parcheggio, piazzali sosta mezzi e containers e viabilità: 30%
- superficie minima a verde dell'area: 40%
- distanze dai confini e distacchi tra edifici, distanza minima: 10 metri.

Il dimensionamento delle aree di compensazione in relazione alle dimensioni ed alla tipologia dell'impianto deve essere funzionale a:

- migliorare la qualità del paesaggio;
- compensare la distruzione di beni naturali e aree agricole;
- compensare gli impatti diffusi (rumore, polveri, disturbo visivo);
- contribuire alla costruzione del consenso nell'opinione pubblica;
- concorrere alla riconversione dell'area dopo la dismissione;
- ospitare indicatori biologici.

- *Indicazioni operative per le aree di compensazione*

La superficie delle aree di compensazione va verificata in base a criteri inerenti l'ecologia del paesaggio di cui si riportano alcune indicazioni operative:

- dotare il territorio di ecosistemi a vario grado di naturalità per favorire la biodiversità;
- privilegiare aree accorpate anche se non di grandi dimensioni rispetto a tante piccole aree non collegate (frammentazione) collegandole a reti ecologiche, corridoi biologici, stepping stone;
- dotare il territorio di ecosistemi filtro per le polveri, odori, rumori, inquinanti;



- produzione di biomasse forestali per la riduzione della CO<sub>2</sub> atmosferica.

In particolare il valore biologico delle aree oggetto di intervento di compensazione dovrà essere superiore al valore delle aree dell'impianto, sia nel periodo di esercizio che dopo la dismissione.

Le aree di compensazione, qualora non siano in disponibilità della gestione dell'impianto, devono essere destinate dallo strumento urbanistico vigente ad usi compatibili con le funzioni di riequilibrio ambientale e quindi a verde agro-forestale, naturalistico, ricreativo.

Per garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi delle aree di rispetto e di compensazione, la loro manutenzione deve essere costante anche se graduata nel tempo in funzione dell'evoluzione dei soprassuoli vegetali.

Soltanto con una precisa destinazione d'uso con attività economiche o sociali compatibili è possibile reperire le risorse finanziarie per la gestione delle aree suddette e far sì che non siano abbandonate nel medio-lungo periodo vanificando il lavoro svolto e il consenso raggiunto.

- *Tecniche impiegabili e modalità di esecuzione e manutenzione*

Gli interventi descritti possono essere eseguiti con tecniche agronomiche, tecniche forestali, tecniche naturalistiche (ingegneria naturalistica), tecniche di giardinaggio. Queste tecniche sono opportunamente miscelabili nei diversi interventi e nelle diverse fasi. Quelle estensive sono basate sull'impiego di materiale vegetale di piccole dimensioni con alta densità di impianto, tempi medio-lunghi di formazione dei soprassuoli definitivi. Esse si adattano meglio per la formazione di aree naturali e paesaggistiche e il recupero delle aree degradate. Viceversa le tecniche intensive, che richiedono maggiori investimenti, si impiegano per il raggiungimento in tempi brevi del pronto effetto e di immediata e più intensa fruizione.

### 8.7.3 Incidenza economica

Gli interventi di inserimento territoriale e paesaggistico durano per tutto il periodo di esistenza dell'impianto. I costi finanziari possono essere suddivisi in costi di investimento per l'acquisizione e sistemazione delle aree sede dell'impianto, delle aree di rispetto e di compensazione e relative spese tecniche e quelli per la loro manutenzione e gestione.

In base alle sempre più numerose esperienze conseguite, si valuta sinteticamente che la spesa complessiva per le opere relative alla sistemazione a verde, rinaturalizzazione e impiantistica correlata per le aree sede di impianto e di rispetto e di compensazione oscillano tra il 5 e il 15% del costo complessivo dell'impianto.

Tale incidenza è stimata al netto dei costi per l'eventuale acquisizione delle aree di rispetto e di compensazione. La valutazione individuata è correlata agli impatti provocati dall'impianto, alla tipologia e dimensioni di impianto, alle tecniche impiegate.

A titolo esemplificativo vengono stimati costi unitari medi di sistemazione a verde variabili tra € 4/m<sup>2</sup> per le aree esterne all'impianto a trattamento estensivo e l. 25,82/m<sup>2</sup> per opere a verde all'interno della sede di impianto con carattere più intensivo, a seconda della localizzazione urbana o non, esclusa l'acquisizione delle aree.

### 8.7.4 Il Biomonitoraggio dell'inquinamento atmosferico

L'inquinamento atmosferico è estremamente variabile sia nello spazio che nel tempo, in funzione di più fattori, tra i quali i più importanti sono: il tipo di fonte inquinante, la direzione dei venti, la pressione atmosferica, l'orografia del terreno, le precipitazioni. Il monitoraggio ambientale per mezzo di reti di rilevamento in continuo degli inquinanti mostra alcuni limiti, fra i quali non vanno sottovalutati gli alti costi dovuti alla necessità di un ampio numero di punti di rilevamento e della acquisizione di dati per lunghi periodi di tempo. Per tale motivo in questi ultimi anni molte ricerche hanno fatto uso di organismi viventi in veste di indicatori della qualità dell'ambiente: licheni, muschi, tulipani, tabacco come bioindicatori mentre muschi e licheni presentano ottime caratteristiche di bioaccumulatori. Il vantaggio dell'uso di queste tecniche sta nel fatto che queste specie vegetali funzionano da integratori di dati e consentono ricerche raffinate a costi più contenuti rispetto ai metodi tradizionali. L'utilizzo di muschi e licheni come bioindicatori non deve però sostituire il rilevamento tramite le centraline ma essere a loro complementare per individuare, su ampie zone, le zone a rischio. Attraverso la localizzazione, mediante i bioindicatori, delle aree contaminate si potrebbe quindi ottimizzare il posizionamento delle centraline automatiche.

### 8.7.5. Verifica a posteriori delle interferenze ambientali dell'intervento di progetto

Gli strumenti che possono essere impiegati per la verifica ed il controllo a posteriori della compatibilità ambientale dell'intervento di realizzazione di impianti a tecnologia complessa possono essere così individuati:

- sistemi di controllo continuo (monitoraggio e/o biomonitoraggio);
- applicazione di misure compensative di tipo elastico;
- analisi a posteriori dei progetti, che non deve essere confusa con lo strumento del monitoraggio continuo anche se l'analisi a posteriori usa il sistema del controllo continuo come strumento di supporto alle analisi.

Tra gli strumenti sopra elencati l'analisi a posteriori dei progetti sembra quella dotata delle migliori potenzialità circa il controllo da condursi nelle fasi di cantiere dell'opera e che fa da tramite alla successiva gestione ed al controllo delle performance ambientali assicurati dall'implementazione dei Sistemi di Gestione Integrati.

Affinché l'analisi a posteriori dei progetti non determini un eccessivo aggravio dei costi (dovuti ad esempio alla duplicazione delle analisi) essa potrebbe essere vista come un'integrazione dello Studio di Impatto Ambientale, e quindi rientrare a far parte del medesimo iter metodologico, potendo in tal modo rappresentare un ulteriore contributo al processo decisionale e di controllo.

Le analisi condotte durante la fase di realizzazione delle opere consentono la verifica della bontà delle previsioni scaturite dagli studi settoriali condotti sulla base dei progetti preliminare ed esecutivo.

I sistemi di controllo continuo messi in atto, permettono all'interno dell'analisi a posteriori dei progetti, di attuare un controllo attivo sugli effetti attesi e previsti.

Esistono: diversi tipi di analisi *ex post* dei progetti:

- Controlli di esecuzione: trattasi di una verifica della conformità delle opere al progetto ed all'applicazione delle misure mitigative e/o compensative indicate dallo Studio di Impatto Ambientale. Dovrebbero essere di competenza tecnico-amministrativa.
- Controllo dei comportamenti: rappresenta un'analisi delle effettive capacità di gestione degli impianti. Il controllo può essere ricondotto espressamente all'implementazione dei Sistemi di gestione Integrati Qualità - Ambiente - Sicurezza ed all'Analisi del Rischio. Dovrebbe essere di competenza dell'ente gestore dell'impianto.
- Controllo degli impatti reali del progetto: lo scopo è quello di determinare gli effettivi cambiamenti intervenuti nelle componenti ambientali dopo la realizzazione degli impianti e delle opere ad essi collegati. Il risultato potrebbe essere l'individuazione di misure integrative per l'attenuazione e/o la compensazione. Dovrebbe essere di competenza del gruppo multidisciplinare di studio chiamato a redigere lo Studio di Impatto Ambientale.
- Controllo delle previsioni di impatto: rappresenta un sistema retroattivo il cui scopo è quello di verificare la bontà e la sufficienza delle informazioni che stanno alla base della redazione dello Studio di impatto Ambientale, nonché la correttezza dei metodi previsionali impiegati nella previsione delle interferenze del progetto sulle diverse componenti ambientali.



### **8.7.6 Dismissione e riconversione**

Il progetto di inserimento territoriale e paesaggistico può e deve tener conto delle problematiche relative alla dismissione e riconversione dell'area nel lungo periodo. In tal senso è importante progettare: aree verdi, fasce di rispetto e zone per le opere di compensazione dell'impianto, che si dimostreranno utili alla chiusura dello stesso; queste ultime infatti a seguito di una costante manutenzione avranno assunto un notevole valore paesaggistico e naturalistico ma anche produttivo. È noto che frequentemente l'urbanizzazione porta all'inglobamento delle strutture, pertanto le opere previste a priori risulteranno preziose per il futuro del territorio una volta terminata l'attività dell'impianto.

Le dimensioni previste nelle linee guida di tali aree, corrispondono a parchi e giardini urbani di medio-grande superficie.

Nel caso di riconversione le aree di rispetto possono risultare determinanti per consentire l'inserimento nel territorio di nuovi impianti mitigandone gli impatti.

---

**Sono omessi i paragrafi 8.8 – 8.10 – 8.11 della d.g.r. 6581/08 in quanto superati dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i e dalla d.g.r. 6420 del 27 dicembre 2007.**





